SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 gennaio 2008, n. **11.**

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.595 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*
PARISI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

MEMORANDUM D'INTESA
(MOU)

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

RELATIVO ALLA
COOPERAZIONE PER I MATERIALI DELLA DIFESA

1. Introduzione e obiettivi

1.1 Il Governo Italiano rappresentato dal Ministero della Difesa rappresentato dalla Direzione Nazionale degli Armamenti e il Consiglio Federale Svizzero rappresentato dall'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Dipartimento della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport, d'ora in avanti chiamati i "Partecipanti", riconosciuto che un rafforzamento dei rapporti sarebbe di mutuo beneficio;

desiderando rafforzare i rapporti industriali nel settore della difesa e incoraggiare una più stretta cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo della difesa;

riconosciuto che i fornitori della difesa in ciascun paese dovrebbero avere l'opportunità di competere su base reciproca per l'approvvigionamento di prodotti, equipaggiamenti, materiali e servizi per la difesa, e

desiderando identificare aree di possibile cooperazione e collaborazione nel settore dei materiali della difesa;

hanno raggiunto gli accordi descritti nel presente Memorandum d'Intesa (MoU) relativo alla promozione della cooperazione bilaterale nel settore dei materiali per la difesa. I Partecipanti insieme hanno deciso di:

a) rafforzare la cooperazione nelle aree dell'industria della difesa, permettendo così a loro di migliorare le rispettive capacità di gestione della difesa;
b) cooperare nell'uso delle risorse tecniche e scientifiche della difesa in ciascun paese per incoraggiare e promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'approvvigionamento congiunti degli equipaggiamenti della difesa per soddisfare requisiti comuni o simili;
c) identificare attività congiunte che risponderebbero ai principi della standardizzazione e dell'interoperabilità a beneficio dei Partecipanti;
d) fornire supporto reciproco incoraggiando e facilitando lo scambio di informazioni tecniche e relative agli equipaggiamenti, materiali e personale della difesa;
e) incoraggiare il dialogo e la cooperazione tra le industrie di entrambi i paesi, impegnate nella difesa e collegate al settore dell'alta tecnologia.

2. Portata

2.1 La portata delle attività di cooperazione relative al presente MoU può includere:

a) l'identificazione e la revisione periodica di requisiti specifici comuni relativi agli equipaggiamenti delle Forze Armate di entrambi i Partecipanti e la misura in cui è possibile sviluppare insieme i progetti sugli equipaggiamenti della difesa;
b) l'identificazione di una possibile collaborazione nell'acquisto di equipaggiamenti per soddisfare requisiti comuni delle Forze Armate di ciascun Partecipante, compreso il supporto logistico di equipaggiamenti approvvigionati insieme, se comuni a entrambi i Partecipanti;
c) l'assistenza reciproca nelle valutazioni, prove e sperimentazioni tecniche, nello sviluppo di concetti operativi e relativi alla manutenzione, nella stesura di accordi contrattuali con gli appaltatori e nell'organizzazione del supporto ciclo-vita per gli equipaggiamenti in servizio;
d) l'organizzazione di riunioni bilaterali e simposi sui programmi relativi agli equipaggiamenti presenti e futuri;
e) lo scambio di informazioni e la fornitura dei servizi di garanzia di qualità;
f) le compensazioni industriali a seguito di attività commerciali bilaterali e programmi di cooperazione.

2.2 Il presente MoU definisce i principi generali della cooperazione su progetti specifici. Quando viene identificata una forma specifica di cooperazione, in conformità al presente MoU viene redatto un Accordo di attuazione, nel quale vengono definiti gli obiettivi delle attività; l'agenzia di interesse principale e le autorità del progetto; i diritti sulla proprietà intellettuale e il grado di classificazione dei dati tecnici; le quote dei costi e altre disposizioni finanziarie; le disposizioni e le procedure contabili; le disposizioni contrattuali; la responsabilità; la frequenza e il tipo di rapporti da presentare; e altre disposizioni che potrebbero essere necessarie.

3. <u>Scambio di informazioni sulle opportunità di gara</u>

3.1 I Partecipanti cercheranno di facilitare una fornitura equa ed efficiente degli equipaggiamenti e dei servizi della difesa tra i due paesi, nella misura in cui ciò è permesso dalle leggi e dai regolamenti nazionali.

3.2 I Partecipanti, se opportuno, forniranno informazioni sulle future opportunità di offerte e di contratti proposti in tempi tali da permettere alle ditte interessate di ottenere copie dei documenti di gara necessari per la preparazione e la presentazione delle offerte.

3.3 Nelle intenzioni dei Partecipanti, le offerte e i contratti saranno soggetti alle normali regole e procedure di approvvigionamento del Partecipante acquirente; alle offerte sarà prestata completa e imparziale considerazione indipendentemente dal paese di origine del fornitore, e laddove l'offerta di una ditta nell'altro paese non venga accettata, qualora la ditta ritenga che la propria offerta sia stata rifiutata senza una giusta causa, il Partecipante acquirente, su richiesta, informerà l'altro Partecipante delle ragioni alla base della decisione.

4. <u>Organizzazione di gestione</u>

4.1 Per l'assistenza relativa a questi accordi, i Partecipanti costituiranno un Comitato Bilaterale per rivedere l'avanzamento in relazione al presente MoU. Il Comitato Bilaterale si riunirà su base annuale alternativamente in Italia e Svizzera. Il Partecipante ospitante svolgerà le funzioni di presidente e fornirà il supporto di segreteria. Entrambi i Partecipanti avranno un voto ciascuno e le decisioni saranno prese all'unanimità.

4.2 Il presidente del Comitato Misto per la parte italiana sarà il Direttore Nazionale degli Armamenti. Il presidente del Comitato Misto per la parte svizzera sarà il Direttore dell'Amministrazione Centrale dell'Amministrazione Centrale dell'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Dipartimento Federale della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport (DDPS). Altri membri delle due parti saranno nominati, se necessario.

5. <u>Sicurezza e visite</u>

5.1 Tutte le informazioni e il materiale classificati scambiati o generati in relazione al presente MoU saranno usati, trasmessi, conservati, trattati e protetti in conformità ai trattati internazionali in vigore già firmati dai Partecipanti.

5.2 Le visite internazionali tra i Partecipanti saranno coordinate in conformità ai suddetti trattati.

6. <u>Reclami e responsabilità</u>

6.1 Senza pregiudicare specifici accordi contenuti negli Accordi di attuazione relativi al presente MoU, ciascun Partecipante rinuncia a possibili reclami contro l'altro Partecipante o personale in servizio o agenti dell'altro Partecipante per lesioni

(comprese quelle che determinano il decesso) al proprio personale o agenti in servizio, oppure per danni o smarrimento dei beni di sua proprietà, se tali lesioni, morte, danno o smarrimento sono dovuti a atti o omissioni dell'altro Partecipante oppure del suo personale o agenti in servizio nello svolgimento delle mansioni ufficiali in relazione al presente MoU. Tuttavia, qualora tale danno sia dovuto ad atti od omissioni avventati, cattiva condotta intenzionale o negligenza del personale o degli agenti di uno dei Partecipanti, i costi di una eventuale responsabilità saranno a carico di quell'unico Partecipante.

6.2 I reclami da parte di Terze Parti per danni di qualsiasi natura causati dal personale o dagli agenti di un Partecipante, derivati o connessi all'esecuzione del presente MoU saranno trattati dall'autorità competente e ai sensi delle leggi dello Stato sul cui territorio è stato commesso il danno. I costi sostenuti per evadere tali reclami saranno a carico del Partecipante il cui personale o i cui agenti sono responsabili del danno.

7. Uso e divulgazione delle informazioni

7.1 Riconosciuto il valore commerciale delle informazioni, il Partecipante che riceve informazioni che includono documenti, tecnologia o materiali, soggetti o meno a diritto d'autore, brevetto, disegni registrati e non o protezione simile, assicurerà che le informazioni fornite in relazione al presente MoU non saranno usate o divulgate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza il consenso del Partecipante che le ha originate, e che a tali informazioni è concessa tutta la protezione giuridica disponibile. In assenza di istruzioni specifiche per l'uso, il Partecipante destinatario proteggerà le informazioni considerando che sono state fornite a scopo di informazione e devono essere limitate ai Partecipanti e ai loro dipendenti.

7.2 Qualora il proprietario delle informazioni fornite in relazione al presente MoU subisca una perdita od un danno a causa di divulgazione o uso non autorizzato delle informazioni da parte del Partecipante destinatario o di una Terza Parte al quale il Partecipante destinatario ha rivelato le informazioni, allora il Partecipante destinatario risarcirà il proprietario delle informazioni per la divulgazione o l'uso non autorizzati. Nel determinare la responsabilità del risarcimento, si partirà dal presupposto che le informazioni sono state fornite direttamente dal proprietario al Partecipante destinatario e che quest'ultimo ne ha fatto un uso non autorizzato.

7.3 Il pagamento del risarcimento da parte del Partecipante destinatario, in base al paragrafo 7.2, non impedirà al proprietario delle informazioni di esercitare i suoi diritti legali contro la persona o le persone che, senza averne l'autorità, hanno rivelato o fatto un uso non appropriato delle informazioni, ma qualsiasi risarcimento ottenuto dall'esercizio di questi diritti sarà utilizzato come compensazione di pagamenti già fatti dal Partecipante destinatario per lo stesso scopo.

7.4 Il Partecipante destinatario non passerà, venderà o rivelerà a persone di nazionalità diversa da quella dei Partecipanti del presente MoU oppure ad organizzazioni internazionali informazioni, documenti tecnologia o materiali, classificati o meno, forniti in relazione al presente MoU, né rivelerà pubblicamente tali informazioni, classificate o meno, se non previo permesso scritto del Partecipante originante.

7.5 Ciascun Partecipante adotterà tutte le misure legali a sua disposizione per proteggere, a fronte di qualsiasi atto legislativo, le informazioni ricevute o generate in via riservata in relazione al presente MoU dalla divulgazione a Terze Parti, a meno che l'altro Partecipante non acconsenta in precedenza per iscritto a tale divulgazione.

7.6 A titolo di collaborazione nel fornire la protezione desiderata, ciascun Partecipante applicherà a tutte le informazioni classificate fornite all'altro Partecipante un

contrassegno nel quale viene indicato il paese di origine, la classifica di sicurezza, le condizioni del rilascio e il fatto che le informazioni sono classificate.

7.7 Le responsabilità della riservatezza relative a un Partecipante destinatario, previste in questa sezione, non si applicano per le informazioni che:

a) sono, o vengono, legittimamente in possesso del Partecipante destinatario senza particolari restrizioni; o
b) sono, o divengono, di dominio pubblico senza violare il presente MoU e sono rese disponibili per un uso illimitato.

7.8 Accordi specifici per la protezione della proprietà intellettuale connessa ai progetti e ai programmi perseguiti in relazione al presente MoU saranno inclusi nei relativi Accordi di Attuazione redatti secondo la Sezione 2.2.

8. Disposizioni finanziarie

8.1 Il presente MoU non imporrà responsabilità finanziarie ai Partecipanti ad eccezione del fatto che ciascun Partecipante sarà responsabile della propria parte di costi sostenuti per l'attuazione del presente MoU. Accordi specifici sulla ripartizione dei costi relativi ai programmi di cooperazione e collaborazione saranno negoziati come parte di uno specifico Accordo di Attuazione che può essere concluso in conformità al presente MoU.

9. Composizione delle controversie

9.1 Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente MoU saranno risolte soltanto con la consultazione e la negoziazione tra i Partecipanti interessati, e non saranno riferite ad alcun tribunale nazionale o internazionale o ad altra Terza Parte per la composizione.

10. Data di entrata in vigore, revoca, emendamento e durata

10.1 Il MoU entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda delle due notifiche tramite le quali i Partecipanti si informano vicendevolmente del completamento delle rispettive procedure interne.

10.2 Ciascun Partecipante unilateralmente può porre termine il presente MoU con un preavviso scritto di 90 giorni all'altro Partecipante. Tutti gli Accordi di Attuazione esistenti che si riferiscono al presente Accordo avranno termine, qualora contengano una clausola di revoca nell'Accordo di Attuazione. In assenza di una clausola di revoca, l'Accordo di Attuazione sarà revocato con un preavviso scritto di 90 giorni all'altro Partecipante.

10.3 I benefici e le responsabilità dei Partecipanti per quanto attiene alla sicurezza e alle visite (sezione 5); ai reclami e alle responsabilità (sezione 6); all'uso e alla divulgazione delle informazioni (sezione 7) e alle composizione delle controversie (sezione 9) continueranno ad essere validi, indipendentemente da qualsiasi recesso o revoca del presente MoU.

10.4 Il presente MoU può essere emendato con il consenso scritto congiunto di entrambi i Partecipanti. Gli emendamenti così concordati entreranno in vigore con le stesse procedure applicate per il presente MoU.

11. Firma
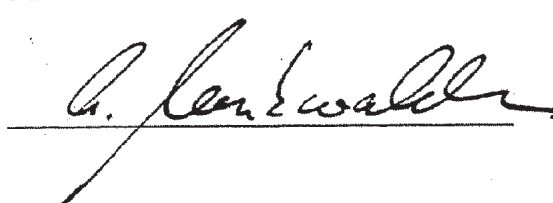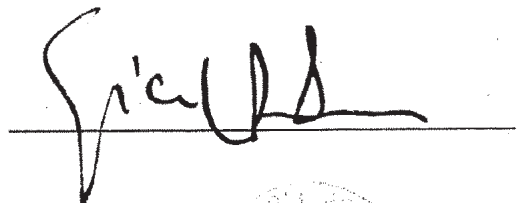
In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa. Fatto a ...Bruxelles.... il ...6-11-2003... in duplice copia originale, ciascuna in lingua inglese e lingua italiana, entrambi i testi essendo autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dalla Direzione Nazionale degli Armamenti

Il Direttore Nazionale degli Armamenti

Per il Consiglio Federale Svizzero rappresentato dall'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Dipartimento della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport
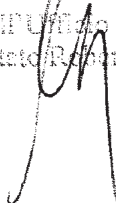
Il Capo degli Approvvigionamenti della Difesa

ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Roberto Garofoli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2240):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) e dal Ministro della difesa (PARISI) l'8 febbraio 2007.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° marzo 2007 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 17 e 29 maggio 2007 ed il 14 giugno 2007.

Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato il 17 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1727):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 luglio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 31 luglio 2007 ed il 26 settembre 2007.

Esaminato in aula il 27 novembre 2007 ed approvato il 12 dicembre 2007.

08G0024

LEGGE 7 gennaio 2008, n. **12.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

Protocol

on

the privileges and immunities

of the European Organization

for Nuclear Research

2004

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Considering the Convention for the Establishment of a European Organization for Nuclear Research (CERN) and the Financial Protocol annexed thereto, signed on 1st July 1953, entered into force on 29 September 1954 and amended on 17 January 1971;

Considering that the Organization has its seat in Geneva, Switzerland, and that its status in Switzerland is defined by the Agreement between the Swiss Federal Council and the Organization dated 11 June 1955;

Considering that the Organization is also established in France, where its status is defined by the Agreement between the Government of the French Republic and the Organization dated 13 September 1965, as revised on 16 June 1972;

Considering also the Convention between the Federal Council of the Swiss Confederation and the Government of the French Republic dated 13 September 1965 concerning the extension of the Organization's site to include French territory;

Considering that the Organization's activities are increasingly extending into the territory of all the States Parties to the Convention, with a consequent substantial increase in the mobility of persons and goods assigned to and used for its research programmes;

Desiring to ensure the efficient performance of the Organization's functions assigned to it by the Convention, in particular Article II defining the Organization's purposes, and to guarantee it equal treatment on the territory of all the States Parties to the Convention;

Having resolved to this end, in accordance with Article IX of the Convention, to grant to the Organization the privileges and immunities necessary for the exercise of its official activities;

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Protocol:

a) the "Convention" refers to the Convention for the Establishment of a European Organization for Nuclear Research and the Financial Protocol annexed thereto, signed on 1st July 1953, entered into force on 29 September 1954 and amended on 17 January 1971;

b) the "Organization" refers to the European Organization for Nuclear Research;

c) "official activities" refers to the activities of the Organization set out in the Convention, in particular its Article II, including its activities of an administrative nature;

d) "officials" refers to the "members of personnel" as defined in the Staff Rules and Regulations of the Organization;

e) "Co-operation Agreement" refers to a bilateral agreement, concluded between the Organization and a non-Member State or a scientific institute established in that State, defining the conditions governing its participation in the activities of the Organization;

f) "Association Agreement" refers to a bilateral agreement, concluded between the Organization and a State ineligible to become a Member State, establishing a close institutional partnership between that State and the Organization in order to allow it to be engaged more deeply in the activities of the Organization.

Article 2
International legal personality

1. The Organization shall have international legal personality and legal capacity on the respective territories of the States Parties to this Protocol.

2. The Organization shall in particular have the capacity to contract, to acquire and to dispose of movable and immovable property and to participate in legal proceedings.

Article 3
Inviolability of grounds, buildings and premises

1. The grounds, buildings and premises of the Organization shall be inviolable.

2. No agent of the public authorities may enter them without the express consent of the Director-General or his duly authorised representative.

3. In case of fire or other disaster requiring prompt protective action, where the seeking of such express consent is not practicable, the authorization of the Director-General may be considered as granted.

4. The Organization shall not allow its buildings or premises to serve as a refuge to a person wanted for committing, attempting to commit or just having committed a crime or offence or for whom a warrant of arrest or deportation order has been issued or who has been convicted of a crime or offence by the competent authorities.

Article 4
Inviolability of archives and documents

The archives of the Organization and all documents in whatever form held by the Organization or belonging to it, wherever located and by whomsoever held, shall be inviolable.

Article 5
Immunity from legal process and from execution

1. In the exercise of its official activities, the Organization shall enjoy immunity from legal process, except:

   a) in so far as such immunity is waived in a particular case by the Council of the Organization;

   b) in respect of a claim by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of, the Organization, or in respect of a motor traffic offence involving such a vehicle;

   c) in respect of the enforcement of an arbitration award made under Article 16 or 18 of this Protocol;

   d) in respect of a counter-claim relating directly to and introduced in the procedural framework of a claim brought by the Organization.

2. The Organization's property and assets, wherever located, shall enjoy immunity from every form of requisition, confiscation, expropriation, sequestration and any other form of seizure or interference whether by executive, administrative, judicial or legislative action, except:

   a) in so far as such immunity is waived in a particular case by the Council of the Organization;

b) in so far as may be temporarily necessary in connection with the prevention or investigation of accidents involving motor vehicles belonging to, or operated on behalf of, the Organization;

c) in the event of an attachment of salary, enforced for a debt of an official of the Organization, provided that such attachment results from a final and enforceable decision in accordance with the rules and regulations in force on the territory of enforcement.

Article 6
Fiscal and customs arrangements

1. Within the scope of its official activities, the Organization, its property and income shall be exempt from direct taxes.

2. When, in the exercise of its official activities, the Organization makes purchases of, or uses, goods or services of substantial value, in the price of which taxes, duties or other charges are included, appropriate measures shall be taken by the State Party to this Protocol which has levied the taxes, duties or other charges to remit or reimburse the amount of such taxes, duties or other charges where they are identifiable.

3. The importation and exportation by or on behalf of the Organization of goods and materials in the exercise of its official activities shall be exempt from all import and export taxes, duties and other charges.

4. No exemption or reimbursement shall be granted for duties, taxes or other charges of any kind which only constitute remuneration for services rendered.

5. The provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article are not applicable to the purchase or use of goods or services or the import of goods intended for the personal use of the officials and of the Director-General of the Organization.

6. Goods and materials belonging to the Organization which have been acquired or imported in accordance with the provisions of paragraph 2 or 3 of this Article shall not be sold or donated on the territory of the State which has granted the exemption except under the conditions laid down by that State.

Article 7
Free disposal of funds

The Organization may freely receive, hold and transfer any kind of funds, currency and cash; it may dispose of them freely for its official activities and hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.

Article 8
Official communications

The circulation of publications and other information material, received or sent by the Organization in whatever form in the exercise of its official activities, shall not be restricted in any way.

Article 9
Privileges and immunities of the States representatives

1. The representatives of the States Parties to this Protocol shall enjoy, in the exercise of their functions and in the course of journeys to and from the place of meetings of the Organization, the following privileges and immunities:

   a) immunity from personal arrest, detention and seizure of their personal effects;

b) immunity from legal process, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their functions; this immunity shall not apply, however, in the case of a motor vehicle offence committed by a representative of a State Party to this Protocol, nor in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by her or him;

c) inviolability of all official documents in whatever form held;

d) the right to use codes and to receive documents and correspondence by courier or sealed luggage;

e) for them and their spouses, exemption from all measures restricting entry and aliens' registration formalities;

f) the same facilities concerning currency and exchange regulations as those granted to the representatives of foreign Governments on temporary official missions;

g) the same customs facilities as regards their personal luggage as those granted to diplomatic agents.

2. No State Party to this Protocol shall be obliged to accord the privileges and immunities set out in this Article to its own nationals or to persons who, at the moment of taking up their duties in that State Party, are permanent residents thereof.

Article 10
Privileges and immunities of the officials of the Organization

1. The officials of the Organization shall enjoy immunity, even after the termination of their functions, from legal process in respect of acts, including words spoken or written done by them in the exercise of their functions and within the limits of their duties. This immunity shall not apply, however, in the case of a motor vehicle offence committed by an official of the Organization nor in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by her or him.

2. The officials of the Organization shall enjoy the following privileges:

   a) the right to import free of duty their furniture and personal effects at the time of taking up their appointment with the Organization in the State concerned and the right, on the termination of their functions in that State, to export free of duty their furniture and personal effects, subject, in both cases, to the conditions imposed by the laws and regulations of the State where the right is exercised;

   b)
      i) subject to the conditions and following the procedures laid down by the Council of the Organization, the officials and the Director-General of the Organization shall be subject to a tax, for the benefit of the Organization, on salaries and emoluments paid by the Organization. Such salaries and emoluments shall be exempt from national income tax;

      ii) the States Parties to this Protocol shall not be obliged to exempt from income tax pensions or annuities paid by the Organization to its former officials and Directors-General in respect of their service with the Organization;

   c) for themselves and the family members forming part of their household, the same exemption from immigration restrictions and aliens' registration formalities as are normally granted to officials of international organizations;

   d) inviolability of all official documents, in whatever form held;

   e) for themselves and the family members forming part of their household, the same repatriation facilities in time of international crisis as the members of diplomatic missions;

   f) in respect of transfers of funds and currency exchange and customs facilities, the privileges generally granted to the officials of international organizations.

3. No State Party to this Protocol shall be obliged to accord the privileges and immunities referred to in paragraphs 2 a), c), e) and f) of this Article to its own nationals or to persons who, at the moment of taking up their duties in that State Party, are permanent residents thereof.

Article 11
Social security

The Organization and the officials employed by the Organization shall be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes, on the understanding that such persons are provided with equivalent social protection coverage by the Organization.

Article 12
Privileges and immunities of the Director-General

1. In addition to the privileges and immunities provided for in Articles 10 and 11 of this Protocol, the Director-General shall enjoy throughout the duration of her or his functions the privileges and immunities granted by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 to diplomatic agents of comparable rank.

2. No State Party to this Protocol shall be obliged to accord the privileges and immunities referred to in this Article to its own nationals or to persons who, at the moment of taking up their duties in that State Party, are permanent residents thereof.

Article 13
Object and limits of the immunities

1. The privileges and immunities provided for in Articles 9, 10 and 12 of this Protocol are granted solely to ensure the unimpeded functioning of the Organization and the complete independence of the persons to whom they are accorded. They are not granted for the personal benefit of the individuals concerned.

2. Such immunities may be waived :

   a) in the case of the Director-General, by the Council of the Organization;

   b) in the case of officials, by the Director-General or the person acting in her or his stead as provided in Article VI, paragraph 1 b), of the Convention;

   c) in the case of State representatives, by the State Party concerned;

   and there is a duty to do so in any particular case where they would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the purpose for which they are accorded.

Article 14
Co-operation with the States Parties to this Protocol

The Organization shall co-operate with the competent authorities of the States Parties to this Protocol in order to facilitate the proper administration of justice, the observance of laws and regulations on police, public health, health and safety at work and on the environment, and to prevent any abuse of privileges, immunities and facilities provided for in this Protocol.

Article 15
Security and public order

1. The right of a State Party to this Protocol to take precautionary measures in the interest of its security shall not be prejudiced by any provision in this Protocol.

2. If a State Party to this Protocol considers it necessary to take measures for its security or for the maintenance of public order, it shall, except where this is not practicable, approach the Organization as rapidly as circumstances allow in order to determine, by mutual agreement, the measures necessary to protect the interests of the Organization.

3. The Organization shall co-operate with the Government of such State Party to this Protocol to avoid any prejudice to the security or public order of such State Party to this Protocol resulting from its activities.

Article 16
Disputes of a private nature

1. The Organization shall make provision for appropriate modes of settlement of:

   a) disputes arising from contracts to which the Organization is a party;

      the Organization shall include, in all written contracts into which it enters, other than those referred to in paragraph 1 d) of this Article, an arbitration clause under which any disputes arising out of the interpretation or execution of the contract shall, at the request of either party, be submitted to arbitration or, if so agreed by the parties, to another appropriate mode of settlement;

b) disputes arising out of damages caused by the Organization or involving any other non-contractual liability of the Organization;

c) disputes involving an official of the Organization who enjoys immunity from legal process, if such immunity has not been waived in accordance with the provisions of Article 5 of this Protocol;

d) disputes arising between the Organization and its officials;

the Organization shall submit all disputes arising from the application and interpretation of contracts concluded with officials of the Organization on the basis of the Staff Rules and Regulations of the Organization to the jurisdiction of the International Labour Organization Administrative Tribunal (ILOAT) or to any other appropriate international administrative tribunal to the jurisdiction of which the Organization is submitted following a decision by the Council.

2. For disputes for which no particular mode of settlement is specified in paragraph 1 of this Article, the Organization may resort to any mode of settlement it deems appropriate, in particular to arbitration or to referral to a national tribunal.

3. Any mode of settlement selected under this Article shall be based on the principle of due process of law, with a view to the timely, fair, impartial and binding settlement of the dispute.

Article 17
Disputes between States Parties to this Protocol

1. Any difference of opinion concerning the application or interpretation of this Protocol which is not settled amicably between the Parties may be submitted by either Party to an international Arbitration Tribunal, in accordance with Article 19 of this Protocol.

2. If a State Party to this Protocol intends to submit a dispute to arbitration, it shall notify the Director-General, who shall immediately inform each State Party to this Protocol of such notification.

Article 18
Disputes between States Parties to this Protocol and the Organization

1. Any difference of opinion between one or more States Parties to this Protocol and the Organization concerning the application or interpretation of this Protocol which is not settled amicably between the Parties (one or more State(s) Party(ies) to this Protocol constituting one Party to the dispute and the Organization constituting the other Party) may be submitted by either Party to an international Arbitration Tribunal, in accordance with Article 19 of this Protocol.

2. The Director-General shall immediately inform the other States Parties to this Protocol of the notification given by the Party applying for arbitration.

Article 19
International Arbitration Tribunal

1. The international Arbitration Tribunal referred to in Articles 17 and 18 of this Protocol ("the Tribunal") shall be governed by the provisions of this Article.

2. Each Party to the dispute shall appoint one member of the Tribunal. The members thus appointed shall jointly choose a third member, who shall be the Chairman of the Tribunal. In the event of disagreement between the members of the Tribunal on the choice of Chairman, the latter shall be appointed by the President of the International Court of Justice at the request of the members of the Tribunal.

3. If one of the Parties to the dispute fails to appoint a member of the Tribunal and has not taken steps to do so within two months following a request by the other Party, the other Party may request the President of the International Court of Justice to make the appointment.

4. The Tribunal shall determine its own procedure.

5. There shall be no right of appeal against the award of the Tribunal, which shall be final and binding on the Parties. In the event of a dispute concerning the import or scope of the award, it shall be incumbent upon the Tribunal to give an interpretation at the request of either Party.

Article 20
Implementation of the Protocol

The Organization may, if the Council of the Organization so decides, conclude additional Agreements with one or more States Parties to this Protocol in order to implement the provisions of this Protocol.

Article 21
Amendment Procedure

1. Amendments to this Protocol may be proposed by any State Party to the Convention and shall be communicated by the Director-General of the Organization to the other States Parties to this Protocol.

2. The Director-General shall convene a meeting of the States Parties to this Protocol. If the meeting adopts, by a two-thirds majority of the States Parties present and voting, the proposed text of the amendment, it shall be forwarded by the Director-General to States Parties to this Protocol for acceptance in accordance with their respective constitutional requirements.

3. Any such amendment shall come into force on the thirtieth day after all States Parties to this Protocol have notified the Director-General of their ratification, acceptance or approval thereof.

Article 22
Particular Agreements

1. The provisions of this Protocol shall not limit or prejudice the provisions of other international agreements concluded between the Organization and a State Party to this Protocol by reason of the location in the territory of that State Party of its headquarters, regional offices, laboratories or other installations. In case of conflict between the provisions of this Protocol and those of such an international agreement, the provisions of that international agreement shall prevail.

2. Nothing in this Protocol shall preclude States Parties to this Protocol from concluding other international agreements with the Organization confirming, supplementing, extending or amplifying the provisions of this Protocol.

Article 23
Signature, ratification and accession

1. This Protocol shall be open for signature from 19 December 2003 until 19 December 2004 by the States Parties to the Convention and by the States which have concluded a Co-operation or an Association Agreement with the Organization.

2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

3. This Protocol shall remain open for accession by the States Parties to the Convention and by the States which have concluded a Co-operation or an Association Agreement with the Organization. The instruments of accession shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Article 24
Entry into force

1. This Protocol shall enter into force thirty days after the date on which the twelfth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by a State Party to the Convention is deposited.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after its entry into force, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the deposit with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 25
Notification

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) shall notify all signatory and acceding States of this Protocol and the Director-General of the Organization of the deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, of the entry into force of this Protocol, as well as of any notification of its denunciation.

Article 26
Registration

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) shall, upon the entry into force of this Protocol, register it with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 27
Denunciation

Any State Party to this Protocol may, at any time, by written notification addressed to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), denounce this Protocol. The denunciation shall take effect on the date one year after the date of receipt of such notification, unless the notification specifies a later date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, having been duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Geneva, on 18 March 2004, in the English and French languages, both texts being equally authoritative and deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the Director-General of which shall transmit a certified copy to all signatory and acceding States.

For the Republic of Austria

....

For the Kingdom of Belgium

....

For the Republic of Bulgaria

....

For the Czech Republic

....

For the Kingdom of Denmark
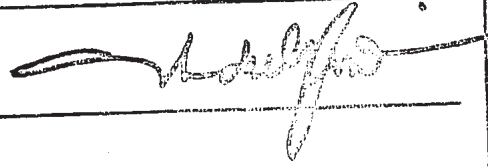
Birgitte Gade-Magnusson

Certified Copy
Copie certifiée conforme

Paris, 26 JUIN 2004

Abdulqawi A. YUSUF

Legal Adviser
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Conseiller juridique
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

---

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2271):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 16 febbraio 2007.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, VII, XI.

Esaminato dalla III commissione il 2 maggio e 7 giugno 2007.

Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato il 17 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1728):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente il 25 luglio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 11ª.

Esaminato alla 3ª commissione il 18 e 26 settembre 2007.

Esaminato in aula il 27 novembre 2007 e approvato 12 dicembre 2007.

08G0025

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. **13.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 6 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile.

2. Per effetto del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, dalla data di cui al comma 5, l'Ufficio periferico di Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti è soppresso, con conseguente trasferimento alla regione dei relativi compiti e del personale, ai sensi dell'articolo 2.

3. Per l'esercizio delle residue funzioni, lo Stato può avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente con la regione.

4. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.

5. I beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprietà degli uffici stessi sono trasferiti in proprietà alla regione, a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.

6. La consegna dei beni di cui al comma 5, da effettuarsi da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviene mediante la redazione dei relativi verbali che, per i beni mobili registrati, costituiscono titolo per la loro trascrizione e voltura a favore della regione.

7. Restano in capo al Ministero dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originati da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Art. 2.

Trasferimento del personale degli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla Motorizzazione civile, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio periferico di cui all'articolo 1, è trasferito con la medesima decorrenza alle dipendenze della regione.

2. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, secondo le modalità stabilite dalle norme regionali.

3. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 farà comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Attribuzioni delle risorse finanziarie

1. I proventi derivanti dalle operazioni svolte dall'Ufficio di cui all'articolo 1 affluiscono direttamente alla regione ad avvenuta consegna dei beni di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Resta ferma l'attribuzione allo Stato dei proventi derivanti da operazioni svolte direttamente dalla sede centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero dagli operatori professionali di settore mediante utilizzo del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del medesimo Dipartimento.

3. La quota di gettito della tassa automobilistica attribuita alla regione è incrementata nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché ai compiti di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa con la regione, l'ammontare degli oneri delle funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui al comma 1 e, conseguentemente, la nuova misura dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito della predetta tassa automobilistica.

4. La regione provvede alla riscossione dell'intero gettito della tassa automobilistica, all'accertamento, al

recupero e ai rimborsi delle tasse automobilistiche, nonché all'applicazione delle sanzioni e al contenzioso amministrativo relativi alle tasse medesime. La regione riversa allo Stato la quota ad esso spettante, per effetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per a Valle d'Aosta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948, è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1993, n. 226.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 105, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998 - S. O. n. 77, è il seguente:

«Art. 105 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;

b) al rifornimento idrico delle isole;

c) all'estimo navale;

d) alla disciplina della navigazione interna;

e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 104 del presente decreto legislativo;

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.».

08G00036

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Morcone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Morcone (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morcone (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Floriana Maturi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Morcone (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 dicembre 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 32176 del 28 dicembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morcone (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Floriana Maturi.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Campodimele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio comunale di Campodimele (Latina) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Paolo Zannella;

Considerato che il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Campodimele (Latina) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campodimele (Latina) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Paolo Zannella.

Successivamente alle elezioni, a seguito degli accertamenti esperiti dalla prefettura di Latina in ordine alla sussistenza, in capo ad ogni amministratore locale neoeletto, delle condizioni di eleggibilità previste dall'ordinamento, è emerso che il suddetto amministratore risulta decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera *c),* e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il consiglio comunale, all'uopo convocato, con delibera n. 23 del 13 novembre 2007, ha disposto la revoca della deliberazione di convalida dell'elezione alla carica di sindaco del sig. Francesco Paolo Zannella.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre al firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campodimele (Latina).

Roma, 7 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Giacomino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 dicembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 945/07/Area II EE.LL. del 21 dicembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lanzo d'Intelvi (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Giacomino.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Chialamberto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Chialamberto (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chialamberto (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Stallone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Chialamberto (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2007018856-Area II del 20 dicembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chialamberto (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Stallone.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Bibiana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Bibiana (Torino) ed il sindaco nella persona della sig.ra Elda Bricco;

Considerato che, con nota del 30 novembre 2007, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bibiana (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marita Bevilacqua è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bibiana (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Elda Bricco.

Il citato amministratore, con nota del 30 novembre 2007, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2007018753 - Area II del 21 dicembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bibiana (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marita Bevilacqua.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00701

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, della società «C.OR.A.SAS», in Verona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 7 luglio 2007, pervenuta il 12 luglio 2007, con la quale la dott.ssa Margherita Crosara, nata a Valdagno (Vicenza) il 7 novembre 1949, in qualità di legale rappresentante della società C.OR.A.SAS, con sede legale in Verona, via Liberale da Verona n. 56, codice fiscale e partiva IVA 01898660236, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società C.OR.A.SAS risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso l'Hotel San Marco con sede in Verona, via Longhena n. 42;

che i formatori nelle persone di:

avv. Andrea Buti nato a Camerino (Macerata) il 25 dicembre 1967, prof. Franco Girino nato a Casale Monferrato il 2 novembre 1937, dott. Paolo Salvatore Nicosia nato a Padova il 16 dicembre 1968, prof. Luca Nogler nato a Verona il 16 maggio 1965, prof. Riccardo Salomone nato a Bologna il 10 agosto 1974, avv. Francesca Sorbi nata a Milano il 19 novembre 1960, prof. Cesare Vaccà nato a Milano il 25 maggio 1952, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento della società C.OR.A.SAS, con sede legale in Verona, via Liberale da Verona n. 56, codice fiscale e partita IVA 01898660236, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00486

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa», in Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 2 luglio 2007 pervenuta il 3 luglio 2007, integrata il 10 agosto 2007, con la quale il dott. Pierfrancesco Pacini, nato a Pisa il 13 luglio 1940, in qualità di legale rappresentante della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa, con sede in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 5, codice fiscale 80000430506 e partita IVA 00924980501, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta camera di commercio, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività nei locali siti presso la camera di commercio medesima in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 5;

che i formatori nelle persone di:

prof. Mario Zana, nato a Stazzema (Lucca) il 18 luglio 1944;

prof. Francesco Luiso, nato a Lucca il 28 marzo 1947;

prof. Claudio Cecchella, nato a Elisabethville (Zaire) il 22 ottobre 1958;

prof.ssa Maria Angela Zumpano, nata a Pisa il 26 agosto 1961;

prof. Paolo Nicosia, nato a Padova il 16 dicembre 1968;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa, con sede legale in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 5, codice fiscale 80000430506 e partita IVA 00924980501, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00487

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2007.

Individuazione, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL VICE-MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;

Visto l'art. 38-*bis* del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma nono con il quale è stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo ed al secondo comma del predetto art. 38-*bis* sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di individuare, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate ulteriori categorie di contribuenti beneficiari dell'erogazione in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

Contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria

1. La disposizione di cui all'art. 38-*bis*, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalle richieste presentate per l'anno d'imposta 2008, agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 27.42.0 (produzione di alluminio e semilavorati), fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, terzo comma, lettera *a)*, del predetto decreto n. 633 del 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 53

08A00655

DECRETO 28 dicembre 2007.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito del descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto il decreto 29 dicembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2007) concernente la rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto per l'anno 2006. Valore definitivo per l'anno 2005;

Visto il decreto interministeriale 19 novembre 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2007) che ha determinato il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2006, con decorrenza 1° gennaio 2007, in misura pari a + 2,0, nonché, in via provvisoria, la variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, in misura pari a + 1,6;

Considerata la necessità:

di determinare il valore definitivo della variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2006 con effetto dal 1° gennaio 2007;

di determinare la variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per l'anno 2007 con effetto dal 1° gennaio 2008, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2006 è determinata in misura pari a + 2,0 dal 1° gennaio 2007.

Art. 2.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2007 è determinata in misura pari a + 1,6 dal 1° gennaio 2008, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di rivalutazione per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A00729

DECRETO 23 gennaio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 14.303 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 2007, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 20 dicembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 20 dicembre 2007.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 20 dicembre 2007, entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 dicembre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in

titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2008.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2009, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9.) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00758

DECRETO 23 gennaio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art. prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 14.303 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 marzo, 19 aprile e 20 settembre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 marzo 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 marzo 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 marzo 2007, entro le ore 11 del giorno 29 gennaio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 marzo 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 marzo 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui

all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 138 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00759

DECRETO 25 gennaio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art. prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio dì gestione accentrata deì titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 14.303 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 27 agosto, 24 settembre, 23 ottobre e 21 dicembre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º agosto 2007 e scadenza 1º agosto 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º agosto 2007 e scadenza 1º agosto 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 luglio 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 luglio 2007.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, perverrà a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 luglio 2007, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 luglio 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 luglio 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º febbraio 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2008.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 luglio 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00823

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 dicembre 2007.

Adeguamento degli importi dei contributi e delle maggiorazioni previsto per l'istituto dell'esonero parziale dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che all'art. 5, comma 3, prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività, possano essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;

Visto l'art. 5, comma 6, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento degli importi del contributo esonerativo e della maggiorazione di cui al medesimo articolo, comma 5, da effettuarsi ogni cinque anni, sentita la Conferenza unificata;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357, recante «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

Visto che la normativa in materia di collocamento obbligatorio non individua il criterio sulla base del quale effettuare l'adeguamento in questione, si è convenuto di utilizzare la retribuzione media giornaliera lorda prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato con riferimento al mese di marzo 2006, tenuto conto che l'istituto dell'esonero parziale costituisce di fatto una misura residuale, temporanea ed alternativa all'assunzione obbligatoria;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 3541 del 25 maggio 2006 da cui risulta che l'importo della retribuzione media mensile lorda, relativamente al mese di marzo 2006, ammonta ad euro 1.685,30, che, rapportato a 22 giornate lavorative mensili, fornisce il dato della retribuzione media giornaliera lorda pari ad euro 76,60;

Considerato che, nel contemperamento delle posizioni giuridicamente rilevanti quali quella del soggetto disabile ad essere avviato al lavoro e quella del datore di lavoro ad accedere all'istituto dell'esonero parziale, l'importo da versare a titolo di contributo esonerativo è fissato ad euro 30,64, ovvero il 40% di euro 76,60;

Ritenuto di non procedere all'adeguamento della maggiorazione del contributo esonerativo, in quanto il limite minimo del 5% e quello massimo del 24% su base annua, previsti dall'art. 5, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, risultano essere idonei a perseguire la finalità sanzionatoria prescritta dalla norma;

Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 18 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è convertito da lire 25.000 ad euro 12,91, ed è adeguato ad euro 30,64.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Ministro: DAMIANO

08A00696

DECRETO 8 gennaio 2008.

Assegnazione fondi per la concessione in deroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinari, di mobilità e di disoccupazione speciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, legge n. 296/2006, per le imprese ubicate nella regione Marche. (Decreto n. 42530).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga in deroga alla vigente normativa degli ammortizzatori sociali;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede la possibilità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire con la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007, in cui sono state attribuite alle Regioni le risorse necessarie per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visto in particolare l'art. 4 del decreto n. 40975 del 22 maggio 2007, con cui sono stati attribuiti alla regione Marche 4 milioni di euro di cui 2,5 milioni resi immediatamente disponibili;

Visto il decreto, attualmente alla controfirma del Ministro dell'economia, con il quale sono state attribuite alle Regioni le ulteriori risorse, pari a euro 59.100.000,00, precedentemente accantonate ai sensi del comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296/2006 e resesi disponibili ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127;

Visto l'*addendum* del 7 novembre 2007, stipulato tra la Sottosegretaria al lavoro e previdenza sociale, Rosa Rinaldi e l'assessore al lavoro della regione Marche, Ugo Ascoli, in cui si è convenuto di integrare le risorse finanziarie, già destinate alla regione Marche nella misura di 4 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nell'*addendum* del 7 novembre 2007 stipulato alla presenza del Sottosegretariato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore al lavoro della regione Marche, Ugo Ascoli, la somma complessiva destinata dall'art. 4, del decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Marche che non possono ricorrere agli ammortizzatori sociali è incrementata di 3 milioni di euro.

Art. 2.

L'onore aggiuntivo pari ad euro 3.000.000,00 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriali n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegnati n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le direzioni regionali del lavoro, le regioni e Italia Lavoro sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A00730

DECRETO 17 gennaio 2008.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Vista la legge 22 luglio 1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica delle disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto 30 giugno 2003, n. 221, contenente il regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro della D.P.L. attribuendo i compiti già svolti dall'UPLMO al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza socile - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione della relativa tariffa;

Viste le circolari del Ministero delle attività produttive n. 3570/C e n. 3590/C, inerenti il decreto 30 giugno 2003, n. 221;

Visto il precedente decreto in materia n. 43 del 28 novembre 2005;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Recepito il decreto 30 giugno 2003, n. 221, regolamento recante disposizioni di attuazioni dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;

Considerato i seguenti indicatori economici:

a) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini della applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati per l'anno 2007;

b) il definitivo superamento del cosiddetto salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese;

c) gli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria;

Tenuto conto degli istituti previsti dai vigenti contratti;

Considerato che si è concordemente ed unanimemente deliberato un aumento generalizzato del 15% sulle tariffe riportate ai punti 3 e 4 del decreto di questa direzione n. 43 del 28 novembre 2005;

Decreta:

A partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2009 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Matera vengono così rideterminate:

1) tariffa base in economia da valere per tutti i settori merceologici, € 15,33 all'ora;

2) tariffe per le operazioni di facchinaggio effettuate a mezzo carrello elevatore:

utilizzo del carrello fino a 25 quintali, € 17,05 all'ora;

utilizzo del carrello da 25 a 30 quintali, € 18,10 all'ora.

Tali tariffe saranno maggiorate nei seguiti casi con le misure percentuali a fianco di ciascuno indicate:

lavoro straordinario	35%
notturno feriale	50%
festivo	60%
notturno festivo	100%
sabato	25%
in biturno	5%

3) tariffe di cottimo relative ai diversi settori merceologici:

cemento: carico, scarico, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale, € 0,93 al quintale;

concimi in genere e perfosfati: carico, scarico, stivaggio sacchi di peso inferiore al quintale, € 0,72 al quintale;

sanze: riempimento carico e vuotatura, riempimento, carico, pesatura e vuotatura, € 0,93 al quintale;

prodotti antiparassitari ed anticrittogamici; carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale, € 1,04 al quintale;

zolfo: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale, € 0,77 al quintale;

calce idrata: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di perso inferiore al quintale, € 0,86 al quintale;

teli di plastica per copertura impianti agricola in rotoli: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento, € 0,86 al quintale;

tubi zincati per impianti irrigui della lunghezza di metri 6: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento, € 0,82 al quintale;

filo di ferro zincato in rotoli o fasce: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento, € 0,63 al quintale;

bietole: carico da camion ribaltabile a vagone ferroviario con apposita rampa, € 0,82 al quintale;

farina: carico, scarico, accatastamento sacchi, € 0,12 al quintale;

humus e concimio organici; carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso fino ad un quintale, € 1,04 al quintale;

mangimi: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di perso inferiore al quintale, € 0,72 al quintale;

oli minerali in confezioni: carico, scarico, accatastamento, € 0,73 al quintale.

Tali tariffe vengono maggiorate di € 0,01 al quintale per ogni metro di altezza oltre i metri 2,30;

4) tariffe di cottimo relativa ai prodotti ortofrutticoli, riferite alle operazioni di facchinaggio eseguite in magazzino di raccolta e smistamento e/o scali ferroviari:

a) carico e scarico a mano:

cavoli .... € 0,82 al quintale

finocchi .... € 0,82 al quintale

scarola .... € 0,93 al quintale

insalata .... € 1,02 al quintale

fragole export .... € 1,25 al quintale

fragole industria .... € 1,02 al quintale

pesche .... € 1,02 al quintale

peperoni .... € 1,02 al quintale

angurie .... € 0,82 al quintale

piantine fragole .... € 1,36 al quintale

uva .... € 1,02 al quintale

pomodori .... € 0,82 al quintale

agrumi .... € 1,82 al quintale

b) carico e scarico pedane con carrello elevatore:

fragole export .... € 1,02 al quintale
peperoni .... € 0,82 al quintale
uva .... € 0,82 al quintale
pesche .... € 0,82 al quintale
- finocchi .... € 0,65 al quintale

c) carico e scarico su pedane:

fragole export .... € 1,36 al quintale
peperoni .... € 1,20 al quintale
uva .... € 1,20 al quintale
pesche .... € 1,20 al quintale
finocchi .... € 0,98 al quintale

Tali tariffe restano in vigore per anni due e più specificatamente per il periodo 1° gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2009.

Matera, 17 gennaio 2008

Il direttore provinciale: CALÒ

08A00813

DECRETO 22 gennaio 2008.

Nomina della consigliera nazionale di parità effettiva e supplente.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e, in particolare, l'art. 12, comma 2, che prevede la nomina della consigliera o consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato regolamento n. 107 che prevedono rispettivamente, tra gli organismi soggetti a misure di adeguamento ai limiti di spesa, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nonché la durata triennale dei nuovi mandati dei componenti degli organismi di cui al comma 1 del predetto art. 3;

Vista l'intervenuta scadenza del mandato delle consigliere nazionali di parità effettiva e supplente;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere nazionali di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della prof. Fausta Guarriello e della dott.ssa Bianca M. Pomeranzi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 13 del succitato decreto legislativo n. 198/2006;

Decreta:

La prof.ssa Fausta Guarriello e la dott.ssa Bianca M. Pomeranzi sono nominate, rispettivamente, consigliera nazionale di parità effettiva e supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

Curriculum vitae

Fausta Guarriello, è professore ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di economia dell'Università «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara. Titolare di una cattedra «Jean Monnet» in diritto comunitario del lavoro, finanziata dalla Commissione europea, è direttore del dipartimento di scienze giuridiche dal 2001 e componente del senato accademico. Già presidente del corso di laurea in servizi giuridici della facoltà di economia, è coordinatrice della facoltà di giurisprudenza dell'ateneo telematico «Leonardo da Vinci».

Conseguita la maturità classica con il massimo dei voti nel liceo classico «Virgilio» di Mantova, laureata con lode in giurisprudenza nel 1979 presso l'Università degli studi di Modena discutendo con Mario Grandi una tesi di laurea dal titolo «Le associazioni sindacali nel processo del lavoro», ha vinto nel 1981 una borsa del CNR per una ricerca comparata sulle nuove tendenze della contrattazione collettiva in Italia e in Francia, condotta presso il Conservatoire National des Arts et Métiers di Parigi sotto la guida di Jean-Daniel Réynaud.

Ricercatrice di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma II dal 1984 al 1992, è stata poi chiamata come associata di diritto sindacale nella facoltà di economia dell'Ateneo abruzzese, dove dal 2001 è ordinaria di diritto del lavoro.

Esperta di diritto sindacale e di relazioni industriali, di diritto comunitario del lavoro, di diritto antidiscriminatorio, è autrice di numerosi saggi apparsi su volumi e riviste specializzate e di due libri a carattere monografico: «Ordinamento comunitario e autonomia collettiva. Il dialogo sociale», premio Scanno per il miglior libro di relazioni industriali nel 1992 e «Trasformazioni organizzative e contratto di lavoro» del 2000.

Dal 1996 al 2001 ha coperto l'incarico di esperta del collegio istruttorio del Comitato nazionale di parità e di pari opportunità uomo-donna presso il Ministero del lavoro, dove ha contribuito alla redazione di pareri legali su casi di discriminazione individuali e collettivi sottoposti all'attenzione del Comitato nazionale e delle consigliere di parità; ha presenziato ad audizioni di soggetti interessati all'applicazione della normativa antidiscriminatoria; ha svolto attività istruttoria su progetti di azione positiva presentati al finanziamento *ex lege* n. 125/1991; ha partecipato a gruppi di lavoro interministeriali sulla riforma della normativa di parità e a commissioni tecniche sui piani nazionali per l'occupazione e sul recepimento delle direttive comunitarie; su delega della vice-presidente del CNP ha partecipato alle riunioni del comitato pari opportunità del Consiglio superiore della magistratura; ha presentato relazioni a convegni e iniziative di studio organizzati dal Comitato nazionale di parità.

È stata delegata del rettore dell'Università di Chieti-Pescara alle pari opportunità.

Fa parte dei comitati di redazione di riviste scientifiche quali il «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali», diretto da Gino Giugni, la «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale» e del comitato scientifico della rivista «Lavoro e welfare».

Ha avuto incarichi di docenza presso master universitari, tra cui quello in pari opportunità dell'Università statale di Milano e quello in discipline del lavoro e della sicurezza sociale dell'Università di Roma II.

Nel novembre 2006 è stata nominata delegata del Governo italiano nel Governing Body dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di Ginevra, dove è presidente della sotto-commissione sulle imprese multinazionali.

Ha svolto attività di ricerca e ha pubblicato saggi in materia di diritto antidiscriminatorio e ruolo delle istituzioni di parità; partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e società europea; comitati aziendali europei e dialogo sociale; metodo aperto di coordinamento delle politiche per l'occupazione; nuovi sistemi di inquadramento basati sulle competenze e integrazione dell'elemento formativo nella causa del contratto di lavoro; tutela giudiziaria dei diritti di informazione.

Tra le pubblicazioni più recenti si segnalano:

1. Il ruolo delle istituzioni e della società civile, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 467-528.

2. La partecipazione dei lavoratori nella Società europea, in Quaderni Assonime, 2007 (in corso di pubblicazione).

3. Il contributo del dialogo sociale alla strategia europea per l'occupazione, in M. Barbera (a cura di), Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 251-289.

4. La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese nel diritto comunitario: verso una responsabilità sociale «condivisa»?, in S. Scarponi (a cura di), La responsabilità sociale delle imprese multinazionali europee, modelli partecipativi e globalizzazione, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 134-159.

5. Dalla direttiva sui c.a.e. alla Società Europea: una transizione difficile, in L. Ficari (a cura di), Società europea, diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 127-144.

6. Quale partecipazione dei lavoratori negli organi societari in Italia?, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2005, n. 104, pp. 495-510.

7. Les expériences italiennes de dialogue social territorial, in A. Jobert (sous la direction de), Les nouveaux cadres du dialogue social: l'éspace européen et les territoires, Rapport final pour le Commissariat Général du Plan, septembre 2005, Paris, pp. 104-141.

8. Le funzioni negoziali del comitato aziendale europeo tra modello normativo e costituzione materiale: prime riflessioni, in Lavoro e diritto, 2005, n. 4, pp. 631-654.

9. Organizzazione del lavoro e riforma dei sistemi di inquadramento, in Quaderni di rassegna sindacale, 2005, n. 3, pp. 51-69.

10. Gruppi di imprese e informazione dei lavoratori, in Studi in Onore di Giorgio Ghezzi, II vol., Cedam, Padova, 2005, pp. 893-909.

11. La direttiva sulla partecipazione dei lavoratori nella società europea, in Rappresentanza, rappresentatività, sindacato in azienda e altri studi, Studi in onore di Mario Grandi, Cedam, Padova, 2005, pp. 323-345.

12. Il contributo del dialogo sociale alla strategia europea per l'occupazione, in Lavoro e diritto, n. 2, 2004, pp. 351-389.

13. Diritto orizzontale all'informazione e teoria dell'effetto utile: la ricostruzione del gruppo di imprese attraverso i flussi informativi tra imprese, in Il diritto del lavoro, n. 4, II, 2004.

14. Apprendistato, in G. Ghezzi (a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione. Commento critico al decreto legislativo n. 276/2003, Ediesse, Roma, 2004, pp. 267-288.

15. I contratti formativi (apprendistato e contratto di inserimento), in R. Bortone, C. Damiano, D. Gottardi (a cura di), «Lavori e precarietà. Il rovescio del lavoro», Editori Riuniti, Roma, 2004, pp. 113-130.

16. Il nuovo diritto antidiscriminatorio, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, n. 99-100, 2003, pp. 341-349.

17. Comitati aziendali europei: tempo di bilanci, in F. Guarriello e S. Leonardi (a cura di), Globalizzazione e relazioni industriali, Roma, Ediesse, 2003, pp. 115-133.

18. La nuova disciplina relativa alle consigliere e ai consiglieri di parità, in La riforma delle istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari opportunità. Commentario sistematico al decreto legislativo n. 196/2000, in Le nuove leggi civili commentate, n. 3, 2003, pp. 641-658.

19. Dalle prime proposte in tema di partecipazione all'attuale direttiva, in L. Bordogna, F. Guarriello (a cura di), Aver voce in capitolo. Società Europea e partecipazione dei lavoratori nell'impresa, Edizioni Lavoro, 2003, Roma, pp. 59-67.

20. La direttiva sulla partecipazione dei lavoratori nella Società europea, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, n. 97, 2003, pp. 3-27.

21. Pactes sociaux et dimension de genre en Italie (scritto con M. Barbera), in Actes de la Conférence «Marché du travail et genre dans les pays du Maghreb», Rabat, 11-12 avril 2003.

22. Il ruolo delle parti sociali nella produzione e nella attuazione del diritto comunitario, in Scritti in memoria di Massimo D'Antona, Istituto Poligrafico, Roma, 2003.

24. Competenze e nuovi sistemi di classificazione, in Università progetto, n. 5, 2003, pp. 17-26.

25. Egalité professionnelle en Italie: cadre juridique et mobilisation des acteurs, in Travail, genre et sociétés, l'Harmattan, Paris, 2002, vol. 7, pp. 59-71.

26. Vecchi e nuovi problemi in tema di controllo dei poteri privati, in Scritti in memoria di Mario Buoncristiano, Jovene, Napoli, 2002, pp. 581-604.

27. La «prima volta» della direttiva sui CAE (n. 94/45 CE) davanti alla Corte di Giustizia: Bofrost o della latitudine dei diritti di informazione riconosciuti alle rappresentanze dei lavoratori ai fini della costituzione del Comitato aziendale europeo, in Il Diritto del lavoro, vol. 2-3, 2001, p. 130 ss.

28. Il nuovo ruolo delle consigliere e dei consiglieri di parità disegnato dal decreto legislativo n. 196/1997, in Ministero del lavoro-Comitato nazionale di parità «La "nuova" legge 125», Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2001, p. 21 ss.

29. L'attività antidiscriminatoria degli organismi nazionali di parità e pari opportunità nel lavoro, ovvero: dieci anni di condizione femminile allo specchio, in Ministero del lavoro-Comitato nazionale di parità «La "nuova" legge 125», Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2001, p. 97 ss.

30. Trasformazioni organizzative e contratto di lavoro, Jovene, Napoli, 2000.

Curriculum vitae di Bianca M. Pomeranzi

STUDI E TITOLI

2001 — «Corso superiore su tematiche di genere e differenza sessuale» del Centro di Women's Studies dell'Università di Utrecht.

1992 — Membro del team di ricerca su «Donne e modelli di sviluppo» del progetto tra le Università di Modena, Roma e Torino - diretta dalla prof.ssa A. Picchio.

1985 — Borsa del Marshall Fund su Politiche delle pari opportunità (Equal opportunity for Women) - Washington - USA.

1979 — Qualificazione professionale per la formazione e la creazione di lavoro dell'Istituto superiore per la formazione e il lavoro (ISFOL) - Roma.

1978-1979 — Borsa di studio dei Ministero del lavoro sulla creazione di cooperative giovanili - presso la Lega nazionale cooperative e mutue - Roma.

1975 — Abilitazione all'insegnamento di storia e italiano negli istituti superiori.

1974 — Qualificazione in Studi storici e politici in Africa - Istituto Italo-Africano.

1973 — Laurea (110 con lode) in lettere moderne (indirizzo storico- antropologico) presso l'Università di Firenze.

ATTUALI INCARICHI

Dal 1991:

esperta «Politiche di genere e sviluppo» presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri;

membro del Gruppo Gender dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) Commissione per l'aiuto allo sviluppo (DAC);

esperta del Gruppo genere e sviluppo dell'Unione europea.

Dal 1994 — Esperta delle delegazioni ufficiali alla 4ª Conferenza ONU sulle Donne di Pechino (1995) alla Sessione speciale delle Nazioni unite su Pechino +5 (2000) e delle sessioni annuali della Commission on the Status of Women delle Nazioni unite.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2001-2006 - Docente di tematiche di genere, presso:

master pari opportunità - facoltà di filosofia Roma Tre;

master mediazione culturale - DAMS Roma Tre;

corso su economia di genere facoltà di economia - Università di Modena organizzatrice di corsi su Donne del Sud e Donne del Nord - presso la Casa internazionale delle donne.

1996-2001 — Consulente per le materie di cooperazione allo sviluppo delle Ministre delle pari opportunità.

1995-1998 — Membro del Bureau del Gruppo di lavoro su donne e sviluppo dell'OCSE.

1993 — Membro del team del Ministero degli affari esteri per l'organizzazione della Conferenza di Pace in Mozambico.

1987-1991 — Dirigente dell'Ufficio delle donne della Lega nazionale cooperative e mutue.

1987-1991 — Delegata italiana per le donne della Alleanza cooperativa internazionale.

1985 — Accreditata come giornalista alla 3ª Conferenza ONU sulle Donne di Nairobi.

1981-1991 — Co-fondatrice e ricercatrice/progettista dell'Associazione italiana di donne e sviluppo (AIDoS).

1980-1987 — Program manager del Coopsind (Istituto per la formazione e la creazione di impresa della Lega nazionale cooperative e mutue e della Confederazione generale italiana dei lavoratori - C.G.I.L.;

PUBBLICAZIONI

1991 — Autrice per la parte riguardante «valutazione di genere e sviluppo» della pubblicazione «Valutare lo Sviluppo» dell'I-PALMO - Roma.

1990-1999 — Opinionista di una rubrica su donne e globalizzazione di Noi Donne mensile dell'Unione per le donne italiane.

1985 — Autrice della pubblicazione dell'Istituto Italo Africano su «Programmi di formazione per le donne in Casamance».

1983 — Autrice della pubblicazione «Costruire la Parità» ed. Libera stampa.

1979 — Autrice del libro i «Giovani e le cooperative» ed. Cooperativa.

Dal 1975 — Autrice di articoli su femminismo e politiche di genere in varie riviste nazionali quali DWF, Memoria, Il Paese delle Donne, Democrazia e Diritto (2004) e internazionali come Development.

08A00768

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 settembre 2007.

Annullamento del decreto 20 giugno 2005 e rideterminazione del compenso minimo ai commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 2545-*terdecies* e 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, con il quale sono stati rideterminati i compensi ed i rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 20 giugno 2005 con il quale sono stati rideterminati i compensi e i rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori di cooperative edilizie di abitazione in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e di cooperative edilizie di abitazione sciolte, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che il citato decreto ministeriale 20 giugno 2005, in tema di liquidazione dell'attivo immobiliare, fa riferimento alla «alienazione» in favore dei soci assegnatari «qualunque sia la forma giuridica prescelta per l'assegnazione», laddove nelle procedure concorsuali non può trovare spazio l'assegnazione, ma unicamente la liquidazione dell'attivo, mediante la vendita degli immobili, ai sensi dell'art. 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Atteso altresì che i criteri previsti dallo stesso decreto 20 giugno 2005 per il calcolo dei compensi ai commissari liquidatori determinano una significativa disparità di trattamento tra i commissari liquidatori di cooperative edilizie di abitazione rispetto ai commissari liquidatori di ogni altra tipologia di società cooperative;

Tenuto conto che il medesimo decreto 20 giugno 2005, basando il calcolo del compenso dei commissari liquidatori non sull'importo dell'attivo effettivamente realizzato, bensì sulla scorta del valore catastale degli immobili venduti, maggiorato del 5% è fondato su un criterio irragionevole in quanto legato ad un valore virtuale e non reale di mercato;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ravvisata la sussistenza di un interesse pubblico rilevante ed attuale a svincolare il calcolo dei compensi dei commissari liquidatori degli enti cooperativi dalle rendite catastali in caso di presenza di beni di natura immobiliare;

Valutato come prevalente l'interesse pubblico alla eliminazione del decreto ministeriale 20 giugno 2005 rispetto a quello della sua conservazione;

Valutati come recessivi rispetto all'annullamento gli interessi privati concorrenti con quello pubblico e nel frattempo insorti in capo a soggetti che sull'atto in questione avevano fatto affidamento, nonché valutando anche la eventualità di possibili controinteressati, individuati nei soci e nel ceto creditorio, nonché nell'erario in caso di mancanza o di incapienza di attività;

Considerato che questo Ministero non ha finora proceduto a determinare i compensi finali dei commissari liquidatori in questione sulla base dei criteri di cui al citato decreto 20 giugno 2005;

Tenuto conto che il termine entro il quale interviene la eliminazione del provvedimento amministrativo viziato rispetta il requisito della ragionevolezza di cui all'art. 21-*nonies* della citata legge n. 241/1990 essendo, nel caso di specie, inferiore ai tre anni previsti come limite temporale massimo per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di cui all'art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuta la necessità di procedere all'annullamento con effetto *ex tunc* del decreto ministeriale del 20 giugno 2005;

Considerato altresì che il compenso minimo determinato ai sensi del citato decreto 23 febbraio 2001 non risulta adeguato all'impegno dei commissari, nonché alla complessità ed all'importanza delle procedure liquidatorie, anche per il tempo trascorso;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare il compenso minimo previsto dal citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 20 giugno 2005 (*Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2005, n. 159) è annullato.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, il compenso al commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione e imputato, in prededuzione, alle spese di procedura. Esso non può essere comunque inferiore ad euro duemilacinquecento, salve le ipotesi di cui all'articolo precedente. Si applica il comma 3 dell'art. 1».

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano a tutte le procedure di liquidazione in corso, salvo che alla data di pubblicazione del presente decreto sia già stato determinato l'ammontare del compenso finale,

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 124

08A00697

DECRETO 4 dicembre 2007.

Criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni, a norma dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito legge n. 95/1979);

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito legge n. 273/2002), recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498 e 499 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006);

Visto l'art. 1, comma 500, della sopra citata legge n. 296/2006, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure;

Visto l'art. 1, comma 501, della sopra citata legge n. 296/2006, secondo il quale «il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30%»;

Visto l'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fallimentare) secondo il quale «prima dell'ultimo riparto ai creditori, l'autorità che vigila sulla liquidazione ... liquida il compenso al commissario»;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992, n. 570 (di seguito decreto ministeriale n. 570/1992), recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata»;

Ritenuto, ai fini della determinazione del compenso all'organo commissariale in caso di composizione collegiale, in assenza di specifica previsione nel sopraccitato decreto ministeriale n. 570/1992, di applicare analogicamente l'art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 319, recante «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta della autorità giudiziaria»;

Richiamate le circolari della competente Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività in data 8 gennaio e 6 febbraio 2003 e 27 dicembre 2004 con le quali, in sede di attuazione del disposto dell'art. 7 della sopraccitata legge n. 273/2002, concernente la cessazione dall'incarico dei commissari preposti alle procedure di amministrazione straordinaria *ex lege* n. 95/1979 e liquidazione dei relativi compensi, sono stati esplicitati i criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa volti ad adeguare, anche sulla base della esperienza attuativa maturata, i criteri dettati dal decreto ministeriale n. 570/1992 alle specificità proprie della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di provvedere alla definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 501, della sopra citata legge n. 296/2006, secondo il quale il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30%;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, a norma dell'art. 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2006.

Art. 2.

Determinazione del compenso

1. Il compenso al commissario liquidatore nominato nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, da porre a carico delle società in procedura, è liquidato, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare, dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, nella qualità di Autorità vigilante sulle procedure di amministrazione straordinaria, tenendo conto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione svolta, da verificare attraverso l'analisi dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza della liquidazione, nonché della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni e deve consistere in:

una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nell'ambito dei limiti indicati all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 570/1992;

una ulteriore percentuale da calcolare sull'ammontare del passivo accertato, determinata nei limiti di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 570/1992.

2. L'individuazione delle percentuali da applicare, nell'ambito dei limiti di cui al precedente comma 1, è operata in misura inversamente proporzionale all'entità complessiva dell'attivo realizzato e del passivo accertato, avuto anche riguardo, quanto all'attivo, alla natura dello stesso ed alla attività svolta per la sua realizzazione e, quanto al passivo, alla complessità dell'attività svolta ai fini dell'accertamento medesimo e della definizione del relativo contenzioso, nonché alla effettuazione dei riparti ai creditori.

3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo realizzato né passivo accertato, ai sensi del precedente comma 1, gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo realizzato e passivo accertato da parte di altra società del gruppo.

Art. 3.

Determinazione del compenso per il collegio di commissari liquidatori

In caso di composizione collegiale dell'organo commissariale, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo componente aumentato del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti.

Art. 4.

Determinazione del compenso al commissario cessato o revocato

1. Al commissario liquidatore che cessi dalle funzioni prima della chiusura della liquidazione, il compenso è liquidato con i criteri indicati agli articoli 2 e 3, tenuto conto dell'opera prestata.

2. In ogni caso, considerata la unitarietà della procedura, la sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori succedutisi non deve superare le misure massime stabilite con il decreto ministeriale n. 570/1992.

3. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni ingiustificate, l'Autorità di vigilanza, tenuto conto della qualità dell'opera prestata e dei motivi che hanno dato luogo alla cessazione dall'incarico, può ridurre fino al 60% il compenso calcolato ai sensi dei precedenti articoli, ferma la facoltà di sospendere cautelarmente la liquidazione del compenso nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilità.

4. Il commissario liquidatore che, per qualunque motivo, cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione deve rendere il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare.

Art. 5.

Determinazione del compenso nel caso di chiusura della procedura per concordato

Nel caso in cui la procedura di amministrazione straordinaria si chiuda con un concordato, ai sensi degli articoli 214 della legge fallimentare e 78 del decreto legislativo n. 270/1999, il compenso dovuto al commissario liquidatore è liquidato con i criteri indicati agli articoli 2, 3 e 4, considerando, quanto all'attivo, l'ammontare dell'attivo già realizzato e l'ulteriore fabbisogno concordatario attribuito ai creditori.

Art. 6.

Determinazione dei compensi dei commissari liquidatori nominati o confermati a norma dell'art. 1, commi 498 e 499 della legge n. 296/2006

Il compenso spettante ai commissari liquidatori nominati o confermati in attuazione dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/2006, liquidato sulla base dei criteri di cui al presente decreto, è ridotto del 30%, a norma dell'art. 1, comma 501, della legge n. 296/2006 medesima.

Art. 7.

Rimborsi spese

1. Nel caso in cui le procedure non siano dotate di una propria autonoma sede e/o di una struttura operativa adeguata, al commissario può essere riconosciuto un rimborso forfettario delle spese generali non superiore al 5% dell'importo del compenso spettante.

2. Al commissario liquidatore compete, altresì, a carico della liquidazione il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico e documentate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità.

3. Nel caso in cui le spese predette vengano sostenute nell'interesse di più società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, esse dovranno essere ripartite fra le procedure interessate in proporzione dell'attivo realizzato, ancorché, eventualmente poste inizialmente a carico di una di esse.

Art. 8.

Liquidazione del compenso

1. Il compenso è liquidato, ad istanza del commissario liquidatore, in occasione della approvazione del rendiconto finale della procedura o, nel caso, in sede di autorizzazione al deposito presso il competente tribunale della proposta di concordato formulata ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo n. 270/1999.

2. Con il provvedimento di liquidazione sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento del compenso, che, nel caso di riparto finale, è subordinato alla esecuzione dello stesso, e, nel caso di chiusura per concordato, è collegato alla progressiva esecuzione degli adempimenti concordatari secondo le previsioni contenute nella proposta di cui al comma precedente.

Art. 9.

Liquidazione di acconti

Nel corso della procedura possono essere disposti dall'Autorità di vigilanza, su motivata istanza del commissario liquidatore, acconti a valere sui compensi finali, tenendo conto dell'attività prestata e dei risultati ottenuti, in misura non superiore al 60% del compenso determinato secondo i criteri di cui al presente decreto.

Roma, 4 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 265

08A00664

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Stalla sociale Frentana Soc. coop. a r.l.», in Montorio nei Frentani, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza e del successivo accertamento rispettivamente in data 30 dicembre 2006 e 30 maggio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Stalla sociale Frentana Soc. coop. a r.l.», con sede in Montorio nei Frentani (Campobasso), codice fiscale 00157830704, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Rapino, nato a Pescara il 10 luglio 1970 con studio in Agnone (Isernia), corso Vittorio Emanuele, n. 112, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00649

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola San Colombano a r.l.», in San Colombano Certenoli, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 luglio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi l'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola San Colombano a r.l.», in liquidazione, con sede in San Colombano Certenoli (Genova) codice fiscale 00275230100, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964, domiciliato in Ceriale (Savona), via Aurelia n. 129/2;

rag. Pasquale Fiumara, nato a Serrata (Reggio Calabria) il 1° aprile 1951, con studio in Collegno (Torino), via Minghetti n. 8;

avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, domiciliato in Genova, via Assarotti n. 19,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00650

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Orchestra regionale ligure società cooperativa a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l.», in Chiavari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 luglio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste, ai sensi l'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Orchestra regionale ligure società cooperativa a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l.», con sede in Chiavari (Genova), codice fiscale 03624940106, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Costantini, nato a Genova il 27 settembre 1976 con studio in Genova, viale Brigata Bisagno n. 4/1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00651

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CO.GE.LA. - Cooperativa sociale gestioni ecologiche e lavoro - O.N.L.U.S. cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 luglio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.GE.LA. Cooperativa sociale gestioni ecologiche e lavoro - O.N.L.U.S. cooperativa sociale a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Genova, codice fiscale 02818940104, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964, domiciliato in Ceriale (Savona), via Aurelia n. 129/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00652

DECRETO 8 gennaio 2008.

Approvazione delle modifiche al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata dal Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico (di seguito: disciplina del mercato). Assunzione della responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: GME) relativamente al mercato elettrico»;

Visto il testo integrato della disciplina del mercato elettrico, come modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2007, n. 376, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2007, ed in particolare l'art. 3, comma 3.5, che prevede che, nel caso di interventi urgenti di modifica della disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, le modifiche disposte dal GME divengono efficaci con la pubblicazione sul sito internet e vengono tempestivamente trasmesse al Ministro delle attività produttive per l'approvazione, sentita l'Autorità;

Viste le modifiche urgenti alla disciplina del mercato elettrico pubblicate sul sito internet del GME e trasmesse al Ministro dello sviluppo economico in data 4 maggio 2007, prot. GME/P2007001821;

Viste la nota 14 dicembre 2007, prot. GB/M07/5983/ELT/MIC/mpa, con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non rileva elementi ostativi all'approvazione delle proposte di modifica del testo integrato della disciplina del mercato elettrico, di cui al punto precedente;

Considerato che le modifiche urgenti al testo integrato della disciplina introdotte dal GME e trasmesse in data 4 maggio 2007, si sono rese necessarie a seguito dell'adozione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06, come successivamente integrata e modificata dalle delibere n. 253/06 e n. 73/07 della medesima Autorità;

Ritenuto che le modifiche proposte dal GME al testo integrato della disciplina sono conformi e coerenti con l'evoluzione del quadro normativo e regolatorio del settore elettrico, e scaturiscono da esigenze operative emerse;

Decreta:

Art. 1.

1. Le modifiche urgenti al testo integrato della disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in data 4 maggio 2007, sono approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, del testo integrato della medesima disciplina. Si allega al presente decreto il testo delle modifiche approvate alla disciplina del mercato elettrico.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

Modifiche urgenti
del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

(ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

Al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, così come modificato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 giugno 2007, pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.150 del 30 giugno 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il testo dell'Articolo 1 è così modificato:

"1.1. La presente Disciplina del mercato elettrico (nel seguito denominata "Disciplina") e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e del mercato dei certificati verdi, di cui all'articolo 6 del decreto adottato dal Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio il 24 ottobre 2005 (nel seguito denominato D.M. 24 ottobre 2005)."

2. Il testo dell'Articolo 2, comma 2.1, lettere e), m) è così modificato:

"*e)* per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di cui all'articolo 5 del D.M. 24 ottobre 2005;"

" *m)* per D.M 24 ottobre 2005 si intende il decreto recante "aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, S.O., n. 265 del 14 novembre 2005;"

3. All'articolo 2, dopo il comma 2.1, è aggiunto il seguente:

"2.2. Ai fini della Disciplina si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.2, del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia, adottato dal GME ai sensi dell'Articolo 17, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEG e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità con Determinazione del 7 febbraio 2007 e successivamente modificato ed integrato."

4. Il testo dell'Articolo 3, commi 3.4 e 3.5, è così modificato:

"3.4. Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità.

3.5. La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito

internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet."

5. Il testo dell'Articolo 31, comma 31.2, è così modificato:

"31.2. In tutti i casi di sospensione del mercato, il GME ne dà informativa all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico."

6. Il testo dell'Articolo 39 è così modificato:

"39.1. Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i valori dei margini a scendere ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD. I valori dei margini a salire relativi a detti punti di offerta sono posti pari a zero.

39.2. Le quantità specificate nei margini possono assumere solo valori maggiori o uguali a zero.

39.3. Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce da Terna i valori dei margini a salire ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in immissione, dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale, nonché dei margini a salire e a scendere relativi ad ogni punto di offerta misto. I valori dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in immissione e dei margini a salire relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale sono posti pari a zero.

39.4. Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non forniscano rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 39.1 e 39.3 , il GME utilizza i valori dei margini a salire e a scendere, relativi al MGP, acquisiti più di recente.

39.5. Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non abbiano mai fornito rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 39.1 e 39.3, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MGP secondo quanto previsto nelle DTF."

7. Il testo dell'Articolo 41, comma 41.3, è così modificato:

"41.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 41.2, vengono considerate anche le quantità corrispondenti ai programmi di immissione e prelievo di cui è richiesta la registrazione sulla Piattaforma dei Conti Energia. Tali programmi, a cui si applicano le priorità stabilite nella disciplina del dispacciamento, sono considerati alla stregua di offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantità e i prezzi inviati al MGP ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine."

8. Il testo dell'Articolo 43 bis è così modificato:

"43 bis.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi 43 bis.2 e 43 bis.3, il saldo fisico che si determina su ciascun conto energia, ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine, corrisponde a:

a) un acquisto da MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero;

b) una vendita su MGP, da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero.

43 bis.2. Al fine di poter attribuire un acquisto, ai sensi del precedente comma 43 bis.1, lettera a), all'operatore titolare del conto che sia anche operatore del mercato elettrico, tale acquisto deve essere verificato congruo ai sensi del successivo Articolo 72. Qualora l'acquisto non sia congruo, TERNA diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME.

43 bis.3. Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto energia il cui titolare non è anche un operatore del mercato elettrico, Terna diviene controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa vendita, individuati ai sensi del precedente comma 43 bis.1."

9. Il testo dell'Articolo 48, comma 48.2 bis, è così modificato:

"48.2bis. Sul MA gli operatori non possono riferire offerte a punti di offerta afferenti ad unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili. L'unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili è quella definita all'articolo 1 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità 13 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni."

10. Il testo dell'Articolo 50 è così modificato:

"50.1. Entro la chiusura della seduta del MA, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i dati concernenti i margini a scendere ai fini del MA, relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD.

50.2. Qualora l'utente del dispacciamento non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.1, il GME determina i valori dei margini a scendere relativi al MA secondo i criteri definiti nelle DTF.

50.3. Salvo quanto previsto al precedente comma 50.1, entro la chiusura della seduta del MA, il GME acquisisce da Terna i dati concernenti i margini a salire e a scendere ai fini del MA, relativi ad ogni punto di offerta.

50.4. Qualora Terna non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.3, il GME determina i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MA secondo i criteri definiti nelle DTF."

11. Il testo dell'Articolo 70, comma 70.1, è così modificato:

"70.1. Ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia, gli operatori che non siano utenti del dispacciamento presentano garanzie finanziarie, nella forma di fideiussione a prima richiesta, rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore ad A- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero ad A3 della scala di Moody's Investor Service:

a) secondo il modello di cui all'Allegato 3, della Disciplina, ovvero

b) qualora siano anche operatori della PCE, secondo il modello di cui all'Allegato 5, della Disciplina, comunicando al GME la quota parte dell'ammontare della garanzia da destinare a copertura delle partite economiche debitorie che sorgono sulla PCE, secondo le modalità definite nelle DTF."

12. Il testo dell'Articolo 71, comma 71.3, è così modificato:

"71.3. L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione presentata secondo il modello di cui all'Allegato 3, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una nuova fideiussione."

13. All'articolo 73, dopo il comma 71.3, è aggiunto il seguente:

"71.3 bis. L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione presentata secondo il modello di cui all'Allegato 5, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 6), o presentando una nuova fideiussione."

14. Il testo dell'Articolo 77, comma 77.5, è così modificato:

"77.5. Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso calcolato secondo le modalità e pubblicato sul sito internet del GME."

15. Il testo dell'Articolo 85 è così modificato:

"85.1. È ammessa la contrattazione di certificati verdi del valore definito nelle DTF ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7 del D.M. 24 ottobre 2005."

16. Il testo dell'Articolo 97, comma 97.7, è così modificato:

"97.7. La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico."

17. Il testo dell'Articolo 99, comma 99.1, lettera b), è così modificato:

"99.1. Oltre che nei casi previsti ai precedenti [omissis] Articolo 74, comma 74.3 e Articolo 98, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero irroga la sanzione pecuniaria di cui al precedente Articolo 98, comma 98.5, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;

b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2, secondo quanto previsto al precedente Articolo 67. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato."

18. Dopo l'articolo 119 bis è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 119 ter
Determinazione delle partite economiche di compensazione del prezzo di valorizzazione delle vendite riferite ai punti di offerta in immissione appartenenti alle zone virtuali estere per l'anno 2007

119 ter.1. Le disposizioni di cui al presente Articolo sono redatte in ottemperanza delle disposizioni delle "Congestion management rules on the Italian interconnection for the year 2007" pubblicate da Terna.

119 ter.2. Terna comunica al GME l'elenco dei punti di offerta in immissione appartenenti alle zone virtuali estere rispetto ai quali il GME deve determinare le partite economiche di cui al presente Articolo.

119 ter.3. Per le offerte di vendita accettate sui Mercati dell'energia e riferite ai punti di offerta di cui al precedente comma 120.2, il GME versa, se positivo, all'operatore che ha presentato le offerte, ovvero riceve, se negativo, da tale operatore, la differenza, per ciascun periodo rilevante, tra:

a) le quantità oggetto delle offerte accettate valorizzate al prezzo della zona geografica adiacente alla zona virtuale estera in cui è ubicato il punto di offerta;

b) le quantità oggetto delle offerte accettate valorizzate al prezzo della zona virtuale estera in cui è ubicato il punto di offerta.

119 ter.4. Le partite economiche di cui al presente Articolo vengono liquidate, fatturate e regolate secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla Disciplina per la liquidazione, fatturazione e regolazione delle offerte accettate sui mercati dell'energia.

119 ter.5. Le partite economiche a debito, ovvero a credito dell'operatore, di cui al presente Articolo, maggiorate della relativa aliquota IVA e aumentate dell'uno percento, sono considerate ai fini della verifica di congruità tecnica di cui al precedente Articolo 72, secondo le modalità previste nelle DTF."

19. L'allegato 5 e l'allegato 6 al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico sono modificati come di seguito.

Allegato 5

Modello di fideiussione integrata

Articolo 70, comma 70.1, lettera b), del Testo integrato della Disciplina del Mercato elettrico

Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 70, comma 70.1, lettera b), della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

……………….., lì ……………………

Fideiussione (rif. n. …………………)

La Banca ………………….., filiale di ………………………., con sede legale in ……………..…, C.F. ……………..……, P.I. …………………..…, iscritta al Registro delle Imprese al n. …………..…., iscritta all'Albo delle banche ……………….. al n. ……, capitale sociale Euro …………………… in persona dei suoi legali rappresentanti ………………………………….… (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- ………………………………………………………………, …………………………………,
  (cognome e nome/denominazione o ragione sociale) *(data e luogo di nascita)*
  ………………………………………………………………………………………………,
  (luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
  codice fiscale/partita IVA……………………………………………………………………..,
  capitale sociale Euro ……………..…, di cui sottoscritto ……………..., di cui versato ………….., iscritta presso ……………………., (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore del mercato elettrico, inserito nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato di cui all'articolo 16 del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina);

- il Richiedente è operatore della piattaforma dei conti energia (nel seguito: PCE), inserito nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE di cui all'articolo 23 del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito: Regolamento), positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG), con determinazione del 7 febbraio 2007;

- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, ha sottoscritto, in data ………………………..…, il Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina medesima;

- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento, ha sottoscritto, in data ………………………..…, il Contratto di adesione alla PCE, secondo il modello definito nel Regolamento medesimo;

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 34.1, e 45, comma 45.1, della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia ed al mercato di aggiustamento (nel seguito, congiuntamente, definiti: "mercati dell'energia") sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore del mercato elettrico s.p.a. (nel seguito: il GME);

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 57.1 del Regolamento, le obbligazioni pecuniarie relative ai corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT), ai pagamenti dovuti a titolo di interessi di mora nonché a titolo di spese di escussione sono assunte dall'Operatore nei confronti del GME;

- ai sensi dell'articolo 70, comma 70.1, lettera b), della Disciplina, ai fini della presentazione di offerte di acquisto congrue sui mercati dell'energia ed ai fini della presentazione di richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE gli operatori possono a presentare una fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 70, comma 70.1;

- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, di cui all'articolo 68 della Disciplina, che effettua la verifica della fideiussione;

- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro …………………………………, di cui:
  (i) ………………………………………………………… Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera a), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera a), del Regolamento;;
  (ii) ………………………………………………………… Euro [*pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera b), del Regolamento;;
  (iii) 0,00 (zero/00) Euro [*pari all'importo definito nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera c), del Regolamento..

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina e nel Regolamento.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal ………………………… al ………………………………. .

2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dal Richiedente nei confronti del GME in conseguenza della liquidazione delle partite economiche effettuata a seguito dell'accettazione di offerte presentate sui mercati dell'energia, ai sensi della Disciplina, e/o a seguito della conferma della registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE ai sensi del Regolamento, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 70, comma 70.1, lettera b) della Disciplina, e dell'articolo 56, comma 56.1, lettera b), del Regolamento non adempia al pagamento dell'importo garantito, la presente fideiussione è valida fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, ovvero l'inadempimento. Resta inteso che la Banca risponderà, oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.

4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro ……………………………..… , di cui:

   (i) …………………………………………… Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera a), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettere a), del Regolamento;

   (ii) …………………………………………… Euro [*pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera b), del Regolamento;

   (iii) 0,00 (zero/00) Euro [*pari all'importo definito nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera c), del Regolamento.

5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.

7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.

8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida.

9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.

11. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.

12. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
    ……………………………………………………., ………………………………–…………..,
    (cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (*indirizzo)*
    indirizzo e-*mail*………………………………….. . Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*estensione della responsabilità della Banca*), 4 (*pagamento a prima richiesta*), 6 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del c.c.*), 7 (*escussione parziale*), 8 (*deroga alla validità*), 9 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.*), 10 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 13 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato 6

Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione integrata

Articolo 71, comma 71.3bis, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione integrata, di cui all'articolo 71, comma 71.3bis, della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

……………………., lì ………………………………

Lettera di aggiornamento della fideiussione in data ……………..…., rif. n. ……………………..

La Banca ……………………………………………………………., filiale di ……………………, con sede legale in ……………………………., C.F. …………………….., P.I. …………………..…, iscritta al Registro delle Imprese al n. ………, iscritta all'Albo delle banche ……… al n. ..…, capitale sociale Euro ………………….…… , in persona dei suoi legali rappresentanti ………………………………………………………………………………… (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- a seguito di espressa formale richiesta di ……………………………………………….…..
(*Operatore*)
ha prestato, con lettera del ……………. , rif. n. ……… , fideiussione a favore del Gestore del mercato elettrico s.p.a. (nel seguito: GME) , con validità ed efficacia dal ………..………… al …………, per un ammontare massimo di Euro …………………..……., di cui:
(i) ………………………………………………… Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera a), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera a), del Regolamento;
(ii) ………………………………………………… Euro [*pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera b), del Regolamento;
(iii) 0,00 (zero/00) Euro [*pari all'importo definito nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera c), del Regolamento;

- l'Operatore ha richiesto espressamente la modifica dell'ammontare massimo garantito di cui al punto 4 della fideiussione sopra richiamata, a decorrere dal ....
  (*eventuale*: nonché la modifica del periodo di validità e di efficacia di cui al punto 1 della fideiussione medesima)

TUTTO CIÒ PREMESSO,

- la Banca accorda a ....
  (*Operatore*)
  la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione in data .... , rif. n. ...... , a decorrere dal .... Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla fideiussione in parola è pari a Euro .... di cui:

(i) .... Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera a), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera a), del Regolamento;

(ii) .... Euro [*pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera b), del Regolamento;

(iii) 0,00 (zero/00) Euro [*pari all'importo definito nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera c), del Regolamento.

Rimangono validi i termini e le condizioni indicate nella lettera di fideiussione in data ...., rif. n. ....
(*eventuale*: il termine di validità e di efficacia della fideiussione è fissato al ....)

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

08A00663

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 gennaio 2008.

Autorizzazione all'Istituto «I.T.C. - Istituto di terapia cognitiva e comportamentale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Padova, e a cambiare la denominazione, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994 con il quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva e comportamentale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Padova, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'«Istituto di psicoterapia cognitiva e comportamentale (I.T.C.)» di Padova;

Visto il decreto in data 27 novembre 2001 di attivazione della sede periferica di Urbino del predetto Istituto;

Visto il decreto in data 20 giugno 2005 di trasferimento della suddetta sede periferica di Urbino;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Padova da Galleria S. Lucia, 1 a via De Amicis, 5;

Vista la nota con la quale richiede il cambio di denominazione dell'Istituto in «I.T.C. - Istituto di terapia cognitiva e comportamentale»;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 18 dicembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 514 del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art.1.

1. L'«Istituto di psicoterapia cognitiva e comportamentale (I.T.C.)» abilitato con decreti in data 24 ottobre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede di Padova, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede di Padova da Galleria S. Lucia, 1 a via De Amicis, 5.

2. Il predetto Istituto è autorizzato a cambiare la denominazione in «I.T.C. - Istituto di terapia cognitiva e comportamentale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A00767

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 gennaio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Novara e Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
DI GIUSTIZIA DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Novara e Reggio Calabria

1. A decorrere dal 6 febbraio 2008 è attivata, presso gli uffici provinciali di Novara e Reggio Calabria, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A00591

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2008.

Classificazione del medicinale «Simvastatina EG» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società EG S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Simvastatina EG;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione 20 compresse da 10 mg;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 9/10 ottobre 2007;

Vista la deliberazione n. 27 del 17 ottobre 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIMVASTATINA EG (simvastatina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037412032/M (in base 10) 13PR60 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 13;

prezzo ex factory (iva esclusa) 3,68 euro;

prezzo al pubblico (iva inclusa) 6,07 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SIMVASTATINA EG (simvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A00766

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 18 gennaio 2008, n. **1/2008/DGVNT.**

Istruzioni operative per l'applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2007.

All'Ufficio D3 - Strumenti di misura ex DGAMTC
Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
All'Unioncamere
Al Ministero dei trasporti
Al Ministero dell'interno
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e, per conoscenza
Alla Confindustria
All'Anfia
All'UNRAE
Alla Federaicpa
Alla Confartigianato
Alla C.N.A.
Alla CUNA
All'ANIE

PREMESSA.

Il cosiddetto «tachigrafo digitale» è stato introdotto nell'Unione europea con il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio nella parte in cui è stato previsto che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dell'atto da adottare in virtù dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85».

La data di tale introduzione, in virtù dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione (pubblicato nella G.U.C.E. del 5 agosto 2002) che adeguava per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, è stata fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al 5 agosto 2004.

Successivamente, il regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, nel modificare il predetto art. 2, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 2135/98, ha previsto che, dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, i veicoli immessi in circolazione per la prima volta debbano essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.

La predetta disposizione, successivamente alla pubblicazione nella G.U.U.E. dell'11 aprile 2006, è entrata in vigore il 1º maggio 2006.

A livello nazionale le normative sopra menzionate sono state attuate con i decreti ministeriali 31 ottobre 2003, n. 361, 11 marzo 2005 e 23 giugno 2005.

Ciò premesso, si ravvisa l'esigenza di raccordare le disposizioni riportate nel decreto ministeriale 10 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2007, recante le modalità per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e intervento tecnico, con quelle contenute nel precedente decreto ministeriale 11 marzo 2005 e con quelle del regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni e integrazioni.

Al fine, pertanto, di definire alcuni aspetti istruttori per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai centri tecnici e in considerazione che l'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 10 agosto 2007 ha evidenziato taluni profili problematici di applicazione, con particolare riferimento a quelli relativi alla certificazione del sistema di gestione della qualità (art. 6, comma 4.), alle procedure di rinnovo dell'autorizzazione (art. 7, commi 2. e 4.), all'applicazione della norma transitoria (art. 17) ed alla sorveglianza da parte delle Camere di commercio sui centri tecnici (art. 13), si forniscono, al riguardo, le seguenti istruzioni operative per la gestione dei relativi procedimenti amministrativi.

ISTRUZIONI OPERATIVE.

1. Il decreto in argomento ha inteso eliminare il periodo transitorio per l'autorizzazione iniziale, previsto dal precedente decreto ministeriale 11 marzo 2005, relativamente al requisito di disporre di un sistema di gestione della qualità rilasciato da organismi di certificazione accreditati per i soggetti richiedenti l'autorizzazione. Al fine di semplificare ed accelerare l'iter autorizzatorio e di consentire l'adempimento degli obblighi nuovi previsti dal decreto, le condizioni fissate all'art. 6, comma 4, possono ritenersi soddisfatte qualora il centro tecnico, all'atto della richiesta dell'autorizzazione, fornisca copia della domanda di richiesta di certificazione di un sistema di gestione della qualità. Il centro tecnico dovrà essere in possesso di detta certificazione entro 120 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione e provvederà ad inviarne copia alla Camera di commercio competente ed al Ministero. Ciò vale anche alle domande già presentate sulla base del decreto ministeriale 11 marzo 2005.

2. In considerazione della validità annuale del provvedimento autorizzatorio, tutti i centri tecnici, così come definiti all'art. 4, dovranno presentare alla Camera di commercio competente, prima della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda di rinnovo a cui dovrà essere allegata l'attestazione di pagamento del diritto di segreteria, stabilito per il rinnovo annuale dell'autorizzazione dal decreto 29 luglio 2005. I soggetti, di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 4, autorizzati a svolgere interventi tecnici, dovranno allegare alla domanda anche quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 7.

3. Al fine di assicurare continuità nella gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 5, del decreto in argomento, lo svolgimento dei corsi di formazione ed il rilascio della documentazione che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica, potrà continuare ad essere espletato secondo le previsioni del decreto ministeriale 11 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni. I documenti attestanti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica, rilasciati ai tecnici ai sensi della normativa previgente, sono considerati validi fino a sei mesi dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 5 del decreto ministeriale in argomento.

4. La sorveglianza di cui all'art. 13 verrà effettuata dalle camere di commercio sia sui centri tecnici autorizzati per il primo montaggio e attivazione, sia su quelli autorizzati agli interventi tecnici. Detta sorveglianza dovrà essere finalizzata, tra l'altro, alla verifica del corretto utilizzo delle carte tachigrafiche, rilasciate ai centri tecnici ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2005, con particolare riguardo alle attività autorizzate.

Tali istruzioni sono volte a consentire l'applicazione del decreto ministeriale in modo completo e organico ed assicurare così ai centri tecnici, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi, le più ampie possibilità operative.

Roma, 18 gennaio 2008

Il direttore generale
per la vigilanza e normativa tecnica
MANCURTI

08A00760

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 gennaio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4494
Yen	154,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,200
Corona danese	7,4508
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74265
Fiorino ungherese	259,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6982
Zloty polacco	3,6523
Nuovo leu romeno	3,7813
Corona svedese	9,4995
Corona slovacca	33,948
Franco svizzero	1,5990
Corona islandese	96,98
Corona norvegese	8,0440
Kuna croata	7,3123
Rublo russo	35,9180
Nuova lira turca	1,7754
Dollaro australiano	1,6876
Real brasiliano	2,6579
Dollaro canadese	1,4953
Yuan cinese	10,4925
Dollaro di Hong Kong	11,3186
Rupia indonesiana	13740,31
Won sudcoreano	1382,80
Peso messicano	15,9188
Ringgit malese	4,7750
Dollaro neozelandese	1,9336
Peso filippino	59,947
Dollaro di Singapore	2,0943
Baht tailandese	44,775
Rand sudafricano	10,4966

Cambi del giorno 23 gennaio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4574
Yen	153,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,070
Corona danese	7,4509
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74720
Fiorino ungherese	259,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6983
Zloty polacco	3,6390
Nuovo leu romeno	3,7735
Corona svedese	9,5105
Corona slovacca	33,907
Franco svizzero	1,5879
Corona islandese	97,34
Corona norvegese	8,0630
Kuna croata	7,3095
Rublo russo	36,0030
Nuova lira turca	1,7680
Dollaro australiano	1,6883
Real brasiliano	2,6503
Dollaro canadese	1,4987
Yuan cinese	10,5399
Dollaro di Hong Kong	11,3782
Rupia indonesiana	13684,99
Won sudcoreano	1389,05
Peso messicano	15,9651
Ringgit malese	4,7839
Dollaro neozelandese	1,9231
Peso filippino	59,870
Dollaro di Singapore	2,0965
Baht tailandese	45,200
Rand sudafricano	10,4408

Cambi del giorno 24 gennaio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4663
Yen	156,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,974
Corona danese	7,4527
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74685
Fiorino ungherese	257,52
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	3,6165
Nuovo leu romeno	3,7576
Corona svedese	9,4860
Corona slovacca	33,525
Franco svizzero	1,5980
Corona islandese	96,62
Corona norvegese	8,0360
Kuna croata	7,2675
Rublo russo	36,0000
Nuova lira turca	1,7525
Dollaro australiano	1,6763
Real brasiliano	2,6339
Dollaro canadese	1,4893
Yuan cinese	10,5996
Dollaro di Hong Kong	11,4470
Rupia indonesiana	13748,76
Won sudcoreano	1392,55
Peso messicano	15,9973
Ringgit malese	4,7985
Dollaro neozelandese	1,9065
Peso filippino	60,309
Dollaro di Singapore	2,0969
Baht tailandese	45,900
Rand sudafricano	10,3191

Cambi del giorno 25 gennaio 2008

Dollaro USA	1,4705
Yen	158,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,912
Corona danese	7,4518
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74250
Fiorino ungherese	257,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6976
Zloty polacco	3,6183
Nuovo leu romeno	3,8250
Corona svedese	9,4603
Corona slovacca	33,489
Franco svizzero	1,6136
Corona islandese	95,76
Corona norvegese	8,0240
Kuna croata	7,2750
Rublo russo	36,0580
Nuova lira turca	1,7380
Dollaro australiano	1,6652
Real brasiliano	2,6234
Dollaro canadese	1,4819
Yuan cinese	10,6026
Dollaro di Hong Kong	11,4861
Rupia indonesiana	13719,77
Won sudcoreano	1392,42
Peso messicano	16,0035
Ringgit malese	4,7666
Dollaro neozelandese	1,9011
Peso filippino	60,018
Dollaro di Singapore	2,0935
Baht tailandese	46,140
Rand sudafricano	10,4589

Cambi del giorno 28 gennaio 2008

Dollaro USA	1,4755
Yen	157,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,890
Corona danese	7,4526
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74300
Fiorino ungherese	258,52
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	3,6196
Nuovo leu romeno	3,7655
Corona svedese	9,4830
Corona slovacca	33,585
Franco svizzero	1,6093
Corona islandese	95,66
Corona norvegese	8,0655
Kuna croata	7,2632
Rublo russo	36,1450
Nuova lira turca	1,7546
Dollaro australiano	1,6703
Real brasiliano	2,6429
Dollaro canadese	1,4843
Yuan cinese	10,6192
Dollaro di Hong Kong	11,5179
Rupia indonesiana	13795,93
Won sudcoreano	1401,73
Peso messicano	16,0763
Ringgit malese	4,7821
Dollaro neozelandese	1,9053
Peso filippino	60,237
Dollaro di Singapore	2,0973
Baht tailandese	46,404
Rand sudafricano	10,5864

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A00865-864-863-862-861

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Leventa 1 mg/ml»

Estratto decreto n. 71 del 18 dicembre 2007

Procedura decentrata n. IE/V/0182/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario LEVENTA 1 mg/ml» soluzione orale per cani.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore e responsabile rilascio lotti:

società Intervet Productions nello stabilimento sito in Rue de Lyons - 27460 Igoville (Francia);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione con bottiglia da 30 ml di soluzione ed 1 siringa da 1 ml - A.I.C. n. 103826018;

confezione da 6 bottiglie con 30 ml di soluzione e 6 siringhe da 1 ml - A.I.C. n. 103826020;

confezione da 12 bottiglie da 30 ml di soluzione e 12 siringhe da 1 ml - A.I.C. n. 103826032;

Composizione: ogni ml contiene:

principi attivi: Levotiroxina sodica (come multiidrato) (equivalente a 0,97 mg di levotiroxina) 1 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipotiroidismo nei cani.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 2 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A00653

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Friskies pro control spray antiparassitario».

Estratto provvedimento n. 321 del 18 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario «FRISKIES PRO CONTROL SPRAY ANTIPARASSITARIO» nelle confezioni:

flacone da 250 ml in polietilene - A.I.C. n. 103719011;

flacone da 500 ml in polietilene - A.I.C. n. 103719023.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A.S. - 1ère Avenue - 2065 m. - L.I.D. - 06516 Carros Cedex (Francia).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: sostituzione di un eccipiente con uno comparabile.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo i concernente la sostituzione dell'eccipiente Luviset CAP con l'eccipiente Luviset CAN.

Si fa presente altresì che rimane invariata la validità del prodotto finito in confezionamento integro pari a 3 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00654

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «N.G.L. di Porta Nello & C. s.n.c.», in Fontanellato, ad ampliare il proprio magazzino generale.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 2008, la società «N.G.L. di Porta Nello & C. s.n.c.», con sede in Fontanellato (Parma), fraz. Sanguinaro, via Don Milani n. 22 viene autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo capannone industriale di 900 mq di superficie, sito in Fidenza (Parma), via A. Gramizzi n. 8, da destinare al deposito della stagionatura di formaggi di tipo grana.

08A00648

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Provisacor».

Estratto provvedimento UPC/II/15 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale: PROVISACOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035883014/M compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883026/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883038/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883040/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883053/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883065/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883077/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883089/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883091/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883103/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883115/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883127/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883139/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883141/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883154/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883166/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883178/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883180/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883192/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883204/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883216/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883228/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883230/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883242/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883255/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883267/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883279/M - 1 flacone 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035883281/M - flacone 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035883293/M - flacone 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035883305/M - flacone 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035883317/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883329/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883331/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883343/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883356/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883368/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883370/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883382/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883394/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883406/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883418/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883420/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883432/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883444/M - flacone 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035883457/M - flacone 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035883469/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883471/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883483/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883495/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883507/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883519/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 035883521/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883533/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883545/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883558/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883560/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883572/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883584/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883596/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035883608/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0345/001-004/II/026, NL/H/0345/001-004/II/027, NL/H/0345/001 - 004/R/001

Tipo di modifica: modifica stampati

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5, 4.8, 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00637

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simestat».

Estratto provvedimento UPC/II/16 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale: SIMESTAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035884016/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884028/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884030/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884042/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884055/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884067/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884079/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884081/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884093/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884105/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884117/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884129/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884131/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884143/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035884156/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035884168/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884170/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884182/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884194/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884206/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884218/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884220/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884232/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884244/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884257/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884269/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884271/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884283/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884295/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035884307/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035884319/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884321/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884333/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884345/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884358/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884360/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884372/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884384/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884396/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884408/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884410/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884422/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884434/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884446/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035884459/M - flacone da 100 compresse rivestite on film da 40 mg;

A.I.C. n. 035884461/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884473/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884485/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884497/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884509/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884511/M - «5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884523/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884535/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884547/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884550/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884562/M - «5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884574/M - «5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884586/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 035884598/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 035884600/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0346/001-004/II/026, NL/H/0346/001-004/II/027 NL/H/0346/001-004/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5, 4.8, 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00638

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Granulokine».

Estratto provvedimento UPC/N/17 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezione: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/080.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: revisione del modulo 3 alla sezione 3.2.P: aggiunta del laboratorio SGS Life Sciences Services per il test di sterilità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00639

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicotinell menta»

Estratto determinazione n. 760 del 22 gennaio 2008

Specialità medicinale: NICOTINELL MENTA.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.A. - Largo U. Boccioni, 1 - Origgio (Varese).

Confezioni:

2 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800012/M (in base 10) 141L2D (in base 32);

2 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800024/M (in base 10) 141L2S (in base 32);

2 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800036/M (in base 10) 141L34 (in base 32);

2 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800048/M (in base 10) 141L3J (in base 32);

2 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800051/M (in base 10) 141L3M (in base 32);

2 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800063/M (in base 10) 141L3Z (in base 32);

2 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800075/M (in base 10) 141L4C (in base 32);

2 mg gomma da masticare 96 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800087/M (in base 10) 141L4R (in base 32);

4 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800099/M (in base 10) 141L53 (in base 32);

4 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800101/M (in base 10) 141L55 (in base 32);

4 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800113/M (in base 10) 141L5K (in base 32);

4 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800125/M (in base 10) 141L5X (in base 32);

4 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800137/M (in base 10) 141L69 (in base 32);

4 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800149/M (in base 10) 141L6P (in base 32);

4 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800152/M (in base 10) 141L6S (in base 32);

4 mg gomma da masticare 96 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800164/M (in base 10) 141L74 (in base 32);

Forma farmaceutica: gomma da masticare medicata.

Composizione: Una singola gomma da masticare medicata contiene:

principio attivo:

2 mg di nicotina (10 mg come nicotina-polacrilin (1:4)).

4 mg di nicotina (20 mg come nicotina-polacrilin (1:4)).

eccipienti: per aroma menta da 2 e 4 mg

Gomma base (contenente butilidrossitoluene), calcio carbonato, sorbitolo (E420), sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato, polacrilin, glicerolo, acqua depurata, levomentolo, menta essenza, eucalipto essenza, saccarina, saccarina sodica, acesulfame potassico, xilitolo, mannitolo (E421), gelatina, titanio diossido (E171), cera carnauba e talco.

Produzione: Novartis Consumer Health, Alfreton Trading Estate, Wimsey Way, Somercotes, Derbyshire DE55 4PT, United Kingdom - Fertin A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Denmark.

Indicazioni terapeutiche: Il trattamento con Nicotinell Menta è indicato per alleviare i sintomi da astinenza di nicotina, in caso di dipendenza da nicotina come coadiuvante per smettere di fumare.

Nicotinell Menta 4 mg deve essere usato quando si presentano sintomi severi dovuti all'astinenza.

Consiglio e supporto normalmente aumentano la percentuale di successo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

2 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800036/M (in base 10) 141L34 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C bis».

2 mg gomma da masticare 1996 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800087/M (in base 10) 141L4R (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C bis».

4 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800113/M (in base 10) 141L5K (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C bis».

4 mg gomma da masticare 1996 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037800164/M (in base 10) 141L74 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Nicotinell Menta (nicotina) è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00765

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ubercet»

Estratto determinazione n. 770 del 22 gennaio 2008

Specialità medicinale: UBERCET.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.A. - via Enrico Fermi, 1 - 65020 Alanno (Pescara).

Confezioni:

10 mg pastiglie 7 pastiglie in blister AL;

A.I.C. n. 038042014/M (in base 10), 148YDY (in base 32);

10 mg pastiglie 10 pastiglie in blister AL;

A.I.C. n. 038042026/M (in base 10), 148YFB (in base 32);

10 mg pastiglie 14 pastiglie in blister AL;

A.I.C. n. 038042038/M (in base 10), 148YFQ (in base 32);

10 mg pastiglie 20 pastiglie in blister AL;

A.I.C. n. 038042040/M (in base 10), 148YFS (in base 32);

10 mg pastiglie 30 pastiglie in blister AL;

A.I.C. n. 038042053/M (in base 10), 148YG5 (in base 32);

Forma farmaceutica: pastiglie.

Composizione: una pastiglia contiene:

principio attivo: 10 mg di cetirizina dicloridrato;

eccipienti: Betadex (E459), Povidone K-25, Ciclammato di sodio (E952), Cellulosa in polvere (E460), Citrato monosodico (E331), Cellulosa microcristallina (E460), Magnesio stearato (E470B), Aroma mela.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio lotti: Losan Pharma GmbH, Otto Hahnstrasse 13, Neuenburg, Germania.

Indicazioni terapeutiche: adulti e adolescenti di età superiore a dodici anni.

Trattamento sintomatico delle riniti allergiche (stagionali e croniche), delle congiuntiviti allergiche associate e delle orticarie idiopatiche croniche.

Bambini di età compresa tra sei e dodici anni.

Trattamento sintomatico delle riniti allergiche (stagionali e croniche) e delle orticarie idiopatiche croniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

10 mg pastiglie 7 pastiglie in blister AL;

A.I.C. n. 038042014/M (in base 10), 148YDY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

10 mg pastiglie 20 pastiglie in blister AL;

A.I.C. n. 038042040/M (in base 10), 148YFS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A nota 89»:

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,92.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,47.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ubercet» (cetirizina di cloridrato) è la seguente:

A.I.C. n. 038042014/M - 10 mg pastiglie 7 pastiglie in blister AL;

medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

A.I.C. n. 038042040/M - 10 mg pastiglie 20 pastiglie in blister AL;

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00761

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenipsorian»

Estratto determinazione n. 771 del 22 gennaio 2008

Specialità medicinale: FENIPSORIAN.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.A. - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese);

Confezioni:

0,05 mg/g crema 1 tubo AL da 30 g;

A.I.C. n. 038010017/M (in base 10), 147Z51 (in base 32);

0,05 mg/g crema 1 tubo AL da 120 g;

A.I.C. n. 038010029/M (in base 10), 147Z5F (in base 32);

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: 0,05 mg (equivalente a 50 mcg) di calcipotriolo;

eccipienti: disodio edetato, disodio fosfato diidrato, sodio diidrogeno fosfato diidrato, cloro allilmetenamina cloridrato, glicerolo, macrogol cetostearil etere, alcol cetostearilico, paraffina liquida leggera, paraffina morbida bianca, acqua purificata.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova, 57 - 1526 Ljubljana Slovenia - Salutas PWO GmbH Lange Gohren 3 39171 Osterweddingen Germania.

Indicazioni terapeutiche trattamento topico della psoriasi (*psoriasis vulgaris*) in forma da lieve a moderatamente grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

0,05 mg/g crema 1 tubo AL da 30 g;

A.I.C. n. 038010017/M (in base 10), 147Z51 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa), 5,99 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 9,88 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00764

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Pensa»

Estratto determinazione n. 772 del 22 gennaio 2008

Specialità medicinale: SIMVASTATINA PENSA.

Titolare A.I.C.: Pensa pharma S.p.A. - via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano - Italia.

Confezioni:

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051013/M (in base 10), 149765 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051025/M (in base 10), 14976K (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051037/M (in base 10), 14976X (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051049/M (in base 10), 149779 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051052/M (in base 10), 14977D (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051064/M (in base 10), 14977S (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051076/M (in base 10), 149784 (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051088/M (in base 10), 14978J (in base 32);

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051090/M (in base 10), 14978L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 10 mg, 20 mg, 40 mg contiene:

principio attivo: 10 mg, 20 mg, 40 mg di simvastatina;

eccipienti: nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina (E460);

amido di mais pregelatinizzato;

butilidrossianisolo (E320);

acido ascorbico (E300);

acido citrico (E330);

silice colloidale anidra (E551);

talco (E553b);

magnesio stearato (E470b).

Rivestimento della compressa:

idrossipropilmetilcellulosa (E464);

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro giallo (E172);

trietilcitrato (E1505);

biossido di titanio (E171);

talco (E553b);

povidone K-30.

Produzione, controllo lotti, confezionamento primario e secondario: Jaba Farmaceutica S.A., Rua da Tapada Grande No, 2 - 2710-089 Sintra Portogallo.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Intas Pharmaceuticals Ltd., Intas Pharmaceuticals Ltd, Plot n. 457 - 458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda-382210 Gujarat India.

Rilascio lotti: Farmaprojects, S.A. Santa Eulalia, 240-242 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain.

Controllo lotti: Astron Research Ltd Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Gran Bretagna.

Indicazioni terapeutiche: Ipercolesterolemia.

Trattamento dell'ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione del perso) è inadeguata.

Trattamento dell'ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare.

Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo o normali o aumentati, come aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio e ad altra terapia cardioprotettiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051049/M (in base 10), 149779 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A nota 13».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,68;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,07.

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051064/M (in base 10), 14977S (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A nota 13».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,49;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,66.

40 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051076/M (in base 10), 149784 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A nota 13».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,25;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,67;

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038051090/M (in base 10), 14978L (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A nota 13».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,41;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,13;

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Simvastatina Pensa» (simvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00763

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicina»

Estratto determinazione n. 773 del 22 gennaio 2008

Specialità medicinale: DICINA.

Titolare A.I.C.: A-Pharma ApS Møllehaven 8 - 4040 Jyllinge, Danimarca.

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione» cutanea 1 flacone contagocce di vetro da 30 ml;

A.I.C. n. 038045011/M (in base 10), 1491BM (in base 32);

«10 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone contagocce di vetro da 60 ml;

A.I.C. n. 038045023/M (in base 10), 1491BZ (in base 32);

«10 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone contagocce di vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 038045035/M (in base 10), 1491CC (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Composizione: 1 ml di soluzione cutanea contiene:

principio attivo: 10 mg di clindamicina, equivalenti a 12 mg di clindamicina fosfato;

eccipienti: alcool isopropilico, glicole propilenico, acqua purificata, acido cloridrico, sodio idrossido.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio: Weimer Pharma GmbH, Im Steingerust 30 - 76437 Rastatt, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Dicina» è indicato nel trattamento dell'acne vulgaris da lieve a moderata, in caso di acne infiammatoria o mista quando il solo trattamento topico non-antibiotico è insufficiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone contagocce di vetro da 30 ml;

A.I.C. n. 038045011/M (in base 10), 1491BM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone contagocce di vetro da 60 ml;

A.I.C. n. 038045023/M (in base 10), 1491BZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone contagocce di vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 038045035/M (in base 10), 1491CC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dicina» (clindamicina fosfato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

08A00762

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Torasemide Pliva».

Estratto provvedimento UPC/II/02 del 9 gennaio 2008

Specialità medicinale: TORASEMIDE PLIVA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0595/002/II/020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: ampliamento del limite superiore per l'analisi DSC usata per l'identificazione della lamina in PVC/PVDC.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/03 del 9 gennaio 2008

Specialità medicinale: TORASEMIDE PLIVA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0595/002/II/022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: modifica delle specifiche della Torasemide relative a variazioni di peso, durezza, identificazione e uniformità del contenuto, con conseguente modifica della metodologia.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00668-08A00669

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Torasemide Merck Generics».

Estratto provvedimento UPC/II/04 del 9 gennaio 2008

Specialità medicinale: TORASEMIDE MERCK GENERICS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0358/003/II/013.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica apportata: aggiunta di Cambrex Charles City Inc. 1205 11th Street - Charles City, IA 50616 - USA come produttore alternativo della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00670

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Finevin».

Estratto provvedimento UPC/II/05 del 9 gennaio 2008

Specialità medicinale: FINEVIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Intendis S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0125/001/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche all'European Drug Master File relative alla sostanza attiva nei moduli 3.2.S e 3.2 R.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Etoposide Ebewe».

Estratto provvedimento UPC/II/12 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale: ETOPOSIDE EBEWE.

Confezioni:

A.I.C. n. 036622013/M - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 036622025/M - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 036622037/M - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 036622049/M - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 036622052/M - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0387/001/II/009, DK/H/0387/001/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo ed etichette ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00634

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cirantan».

Estratto provvedimento UPC/II/13 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale: CIRANTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035882012/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882024/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882036/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882048/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882051/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882063/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882075/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882087/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882099/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882101/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882113/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882125/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882137/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882149/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035882152/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035882164/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882176/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882188/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882190/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882202/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882214/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882226/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882238/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882240/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882253/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882265/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882277/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882289/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882291/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882303/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882315/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882327/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882339/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882341/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882354/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882366/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882378/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882380/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882392/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882404/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882416/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882428/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882430/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882442/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035882455/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035882467/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882479/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882481/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882493/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882505/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882517/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882529/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882531/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882543/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882556/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882568/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882570/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882582/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035882594/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035882606/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0344/001-004/II/026, NL/H/0344/001-004/II/027, NL/H/0344/001-004/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5, 4.8, 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00635

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Crestor».

Estratto provvedimento UPC/II/14 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale: CRESTOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035885019/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885021/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885033/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885045/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885058/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885060/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885072/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885084/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885096/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885108/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885110/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885122/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885134/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885146/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035885159/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035885161/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885173/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885185/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885197/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885209/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885211/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885223/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885235/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885247/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885250/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885262/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885274/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885286/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885298/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035885300/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035885312/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885324/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885336/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885348/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885351/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885363/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885375/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885387/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885399/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885401/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885413/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885425/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885437/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885449/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035885452/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035885464/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885476/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885488/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885490/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885502/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885514/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885526/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885538/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885540/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885553/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885565/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885577/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885589/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885591/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035885603/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0343/001-004/II/026, NL/H/0343/001-004/II/027, NL/H/0343/001-004/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5, 4.8, 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00636

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Neupogen».

Estratto provvedimento UPC/II/18 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

N. procedura di riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/080.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: revisione del modulo 3 alla sezione 3.2.P: aggiunta del laboratorio SGS Life Science Services per il test di sterilità.

lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Angeliq».

Estratto provvedimento UPC/II/19 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale: ANGELIQ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0380/001/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della sintesi del principio attivo (drospirenone) e modifica del nome del produttore del principio attivo: da Schering AG a Bayer Schering Pharma AG.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Musiqa».

Estratto provvedimento UPC/II/20 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale: MUSIQA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0387/001/II/013.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della sintesi del principio attivo (drospirenone) e modifica del nome del produttore del principio attivo: da Schering AG a Bayern Schering Pharma AG.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Yarina».

Estratto provvedimento UPC/II/21 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale: YARINA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0218/001/II/024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della sintesi del principio attivo (dospirenone) e modifica del nome del produttore del principio attivo: da Schering AG a Bayer Schering Pharma AG.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Yasmin».

Estratto provvedimento UPC/II/22 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale: YASMIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0215/001/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della sintesi del principio attivo (drospirenone) e modifica del nome del produttore del principio attivo: da Schering AG a Bayer Schering Pharma AG.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Estratto provvedimento UPC/II/23 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinali: ANGELIQ, ARIANNA, AVALOX, CARDICOR, CLIMARA, DERMATRANS, FLUDARA, GADOVIST, NEBID, PRIMOVIST, RESOVIST, YASMIN, YASMINELLE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta;

Modifica apportata: modifica delle etichette.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, il titolare dell'autorizzazioni all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/I/44 del 22 gennaio 2008

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC N. 44 DEL 22/01/2008

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	AVODART	SE/H/0304/001/IB/031
A.W.P. S.R.L.	LISINOPRIL AWP	NL/H/0578/001-002/IA/007
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA BELGIUM SPRL	NEUROLITE	DK/H/0048/001/IA/027
IPSEN S.P.A	EPHELIA	FR/H/0136/001-005/IA/016
SOLVAY PHARMA S.P.A.	ESCLIMA	FR/H/0109/001-005/IA/016
SOLVAY PHARMA S.P.A.	ESCLIMA	FR/H/0109/001-005/IA/017
IPSEN S.P.A	EPHELIA	FR/H/0136/001-005/IA/015
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	LUCEN	SE/H/0251/003/IB/059
SIMESA S.P.A.	AXAGON	SE/H/0234/003/IB/057
B. BRAUN CAREX SPA	DUOSOL	NL/H/0504/001-002/IA/008
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO MERCK GENERICS	FI/H/0137/001/IA/017
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO MERCK GENERICS	FI/H/0137/001/IA/015
MONTERESEARCH S.R.L.	SIMVASTATINA MONTERESEARCH	DK/H/0381/003-004/IA/036
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	OMEPRAZOLO TEVA	NL/H/0974/001-002/IA/001
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	ELIGARD	DE/H/0508/001-002/IB/011
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	CLIMOSTON	UK/H/0370/001/IB/010
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	CLIMOSTON	UK/H/0370/001/IB/009
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	CLIMOSTON	UK/H/0370/001/IB/008
SOLVAY PHARMA S.P.A.	FEMOSTON	UK/H/0369/001/IB/009
SOLVAY PHARMA S.P.A.	FEMOSTON	UK/H/0369/001/IB/008
B. BRAUN CAREX SPA	DUOSOL	NL/H/0504/001-003/IA/009
SOLVAY PHARMA S.P.A.	FEMOSTON	UK/H/0369/001/IB/010
B. BRAUN CAREX SPA	DUOSOL	NL/H/0504/001-003/IA/010
EG S.P.A.	OXIBUTININA EG	DE/H/0228/001/IA/020
SANDOZ S.P.A.	FLECAINIDE SANDOZ	NL/H/0795/002/IA/001
BAXTER S.P.A.	RINGER BAXTER	UK/H/0490/001/IB/011
BAXTER S.P.A.	SODIO CL0RURO 0,9% BAXTER	UK/H/0485/001/IB/014
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,45% CON GLUCOSIO 2,5% BAXTER	UK/H/0566/001/IB/014
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	ALENDRONATO MERCK GENERICS	DK/H/0882/002/IA/020
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	CARVEDILOLO TEVA	UK/H/0689/001-004/IB/010
CRINOS S.P.A.	OMOLIN	NL/H/0972/001-002/IA/001
SOFAR S.P.A.	AZAFOR	DK/H/0842/001/IB/006
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	TORASEMIDE MERCK GENERICS	SE/H/0358/003/IA/015
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	OLPREZIDE	DE/H/0525/001-002/IA/018
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	OLPREZIDE	DE/H/0525/001-002/IA/019
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	OLPREZIDE	DE/H/0525/001-002/IA/016
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	PLAUNAZIDE	DE/H/0524/001-002/IA/017
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/057
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/062
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	OLMEGAN	DE/H/0523/001-002/IA/018
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	PLAUNAZIDE	DE/H/0524/001-002/IA/020
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	PLAUNAZIDE	DE/H/0524/001-002/IA/019
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	RELENZA	SE/H/0180/001/IA/038
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	UNITRAMA	FR/H/0272/001-003/IB/016
NOVARTIS FARMA S.P.A.	CALCITONINA SANDOZ	IE/H/0117/001,003,004/IA/047
DOC GENERICI SRL	LAMOTRIGINA DOC	FI/H/0418/001-005/IB/007
DOC GENERICI SRL	LAMOTRIGINA DOC	FI/H/0418/001-005/IB/005
DOC GENERICI SRL	LAMOTRIGINA DOC	FI/H/0418/001-005/IB/008
GUERBET	ENDOREM	FR/H/0066/001/IB/007
GUERBET	ENDOREM	FR/H/0066/001/IB/008

08A00645-08A00646

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 183/2007-730 del 14 dicembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Balverda S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CALCIOZIM.

Confezione n. 022990055.

Descrizione: 10 flaconcini OS monodose.

Farmaco: DIGELAX.

Confezione n. 002138028.

Descrizione: flacone sciroppo g 160.

Farmaco: DISPON.

Confezione n. 023719026.

Descrizione: crema 10 dosi 5 g.

Farmaco: MEMOSPRINT.

Confezione n. 023680022

Descrizione: 30 compresse 300 mg.

Farmaco: ALPHOSYLE.

Confezione n. 017359023.

Descrizione: «2% + 5% emulsione cutanea» flacone 100 g.

Farmaco: AMINOZIM.

Confezione n. 023022054.

Descrizione: «soluzione orale» 10 flaconcini 10 ml.

08A00820

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micanol»

Con la determinazione n. aRM - 6/2008-1011 del 17 gennaio 2008; è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bioindustria farmaceutici S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: MICANOL.

Confezione n. 033582026.

Descrizione: 3% crema 50 g.

Farmaco: MICANOL.

Confezione n. 033582014.

Descrizione: 1% crema 50 g.

08A00822

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacrypos»

Con la determinazione n. aRM - 7/2008-4040 del 17 gennaio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alcon Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: LACRYPOS.

Confezione n. 032947018.

Descrizione: «3% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,5 ml.

08A00821

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007.

In data 24 gennaio 2008, alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Aran: nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato);

l'Organizzazione sindacale RDB PI (firmato);

la Confederazione sindacale RDB CUB (firmato).

Al termine dell'incontro, i soggetti sindacali sottoscrivono il CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, già stipulato in data 1° ottobre 2007.

08A00803

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-029) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00